

Il Piano di Riparto nelle Procedure Fallimentari

- GUIDA OPERATIVA -

Il piano di riparto nelle Procedure Fallimentari.

**A cura della Commissione sul Diritto Fallimentare del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti di Ancona**

A cura della Commissione sul Diritto Fallimentare composta da:

dott. rag. Giancarlo Ricci - consigliere delegato
rag. Fabrizio Colombo - componente
rag. Francesco Di Trapani - componente
rag. Giannino Lattanzi - componente
rag. Giorgio Luchetta - componente
rag. Fabio Romagnoli - componente
rag. Roberto Romagnoli - componente
rag. Serena Strologo - componente

in collaborazione con:

dott. Michele De Vita *

* Il dott. Michele De Vita è stato Funzionario di Cancelleria presso il Tribunale di Ancona fino al 1998. Ricopre attualmente il ruolo di Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona.

Il Gruppo Banca delle Marche dopo aver contribuito alla pubblicazione del volume "Adempimenti del Curatore Fallimentare" edito dall'Ordine dei Dottori e Commercialisti di Ancona e Camerino e dal Collegio dei Ragionieri di Ancona, è lieto di proseguire la collaborazione già intrapresa, sostenendo la pubblicazione di questo secondo lavoro che ne è il naturale completamento.

Infatti, dopo aver fornito con il primo elaborato un formulario ragionato sulla base della prassi del Tribunale di Ancona, in grado di offrire ai curatori un'ampia visione della materia nei suoi aspetti pratici e procedurali per meglio individuare i comportamenti da tenere nelle situazioni tipiche della procedura, il Collegio dei Ragionieri di Ancona ha ora intelligentemente predisposto questa ulteriore pubblicazione che si sofferma sulla base del piano di riparto, che rappresenta l'epilogo ed uno dei momenti salienti del procedimento fallimentare.

Va detto, ad onor del vero, che il sostegno finanziario che il Gruppo ha fornito al lavoro non è del tutto disinteressato, poiché la pubblicazione consentirà ai curatori di velocizzare e rendere più efficiente la fase della ripartizione dell'attivo, con innegabile beneficio per i creditori.

In effetti, questo Gruppo Banca delle Marche che ha contribuito allo sviluppo del territorio sostenendone le imprese, quando è stata coinvolta nei fallimenti di alcune iniziative che purtroppo sono talvolta l'inevitabile conseguenza fisiologica della vita delle aziende, ha dovuto pagare anche il prezzo della lentezza delle procedure.

L'augurio è che questo lavoro, oltre che ad una crescita culturale di tutti gli operatori del settore, contribuisca a rendere più spedita la fase conclusiva della procedura.

BANCAMARCHE
MEDIOCREDITOFONDIARIO CENTROITALIA
Il Presidente
Avv. Prof. Bruno Brusciotti

Con la presente pubblicazione, il gruppo di studio sulle procedure concorsuali del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Ancona ha ultimato i lavori sulle esemplificazioni pratiche dei compiti del curatore fallimentare sulla base della prassi in uso presso il Tribunale di Ancona.

Unitamente alla precedente pubblicazione "Adempimenti del curatore fallimentare – procedura e formulario", l'opera si presta ad essere considerata uno strumento di supporto, unico nel suo genere, all'attività del Curatore Fallimentare per tutto ciò che concerne la formalizzazione degli adempimenti e compiti nelle varie casistiche che possono presentarsi nello svolgimento del suo incarico.

Naturalmente l'opera è in particolar modo diretta a coloro che sono agli inizi di tale attività professionale e quindi ai giovani, ma si presta ad essere apprezzata anche da coloro che hanno più dimestichezza con tale procedura, rappresentando, la stessa, un valido strumento di semplificazione e razionalizzazione di tutti i compiti del Curatore nei confronti della Cancelleria.

Questo lavoro ha anche un significato particolare per il nostro Collegio: esso rappresenta il primo risultato, direi del tutto lusinghiero, del programma di formazione, posto in essere dalla Commissione Studi del nostro Collegio, per i propri iscritti. Altri 16 Gruppi di lavoro fanno parte della Commissione studi del nostro Collegio e, tutti, si apprestano ad ultimare o intraprendere nuovi lavori su altre tematiche attinenti la nostra Professione con lo stesso spirito, quello di contribuire all'approfondimento della formazione di tutti gli iscritti e di fornire, nel contempo, uno strumento che, nel limite del possibile, uniformi procedure e norme di comportamento nell'esercizio della Professione, almeno nel nostro territorio.

A tutti i componenti del gruppo di studio sulle procedure concorsuali va il più sincero ringraziamento mio personale e del Consiglio del Collegio per la dedizione e la qualità del lavoro svolto.

Un ringraziamento particolare per la preziosa ed insostituibile collaborazione va al Giudice delegato presso il Tribunale di Ancona dott. Stefano Formiconi ed al dott. Michele De Vita.

Sono certo che a tutti loro andrà, inoltre, la riconoscenza dei colleghi e di quanti altri utilizzeranno il presente lavoro, per l'aiuto fornito.

Ivo Mancinelli
Presidente del Collegio dei Ragionieri di Ancona

Prefazione

Il presente volume contiene, pur in forma breve, una vera e propria guida operativa alla predisposizione dei piani di riparto nelle procedure fallimentari con richiami giurisprudenziali strettamente pertinenti al taglio pratico che ne caratterizza il contenuto.

Il pregio dell'opera consiste oltre che nella completezza, per quanto possibile in una materia assai ampia, anche e soprattutto nella individuazione di linee interpretative fatte di precise scelte di riferimento fra quante tesi, sui problemi essenziali che pongono le questioni trattate sono state prospettate, in uno sforzo di dare quell'orientamento esegetico (che invece sfugge in opere che riescono ad esporre tutto o quasi tutto sull'argomento), maturato in particolare sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito della sezione fallimentare del Tribunale di Ancona.

La finalità del lavoro è quella, dichiarata, di evitare i gravi inconvenienti che derivano agli operatori del settore dalla stratificazione di tesi non di rado contrastanti, indicazioni, indirizzi

sia della dottrina sia della giurisprudenza onde dar luogo a quella certezza del diritto e uniformità di operatività che si va sempre più attenuando non solo in campo fallimentare.

L'aver realizzato siffatta opera costituisce motivo di indubbia soddisfazione per gli autori, avuto riguardo anche al giudizio, senz'altro positivo, sulla qualità del risultato raggiunto.

L'aver predisposto uno strumento attraverso il quale sia l'operatore sia chiunque voglia approfondire la materia, possa risolvere i problemi fondamentali nei limiti della trattazione ed esemplificazione, rappresenta un contributo non insignificante, come punto di riferimento nella prassi di fronte alle crescenti sempre nuove interpretazioni e diversificazioni di pensiero.

Lo scopo del lavoro ha indotto alla predisposizione e attuazione di un volume di taglio pratico con scelta di una particolare tecnica espositiva fatta di schemi e proposizioni sostanzialmente brevi che forniscono un quadro puntuale e rapidamente consultabile.

A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera va, dunque, il riconoscimento di aver reso possibile un lavoro a cui si è potuto pervenire solo grazie alla passione e alla dedizione, oggi sempre più rara in un'epoca dominata da interessi e preoccupazioni assorbenti.

Ancona 04/02/2000

Dott. Stefano Formiconi
Giudice Delegato presso il Tribunale di Ancona

Indice e Sommario

INTRODUZIONE

PARTEPRIMA

- 1 PREMESSA
- 2 LE NORME SULLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
NELLA LEGGE FALLIMENTARE
 - 2.1 Prospetto delle somme disponibili
 - 2.2 Progetto di ripartizione delle somme disponibili
- 3 CENNI DI PROCEDURA
- 4 ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME
 - 4.1 Creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
 - 4.2 Privilegi generali e privilegi speciali
 - 4.3 Accertamento dell'esistenza dei beni sui quali deve essere esercitato il privilegio
- 5 COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI
- 6 INTERESSI E RIVALUTAZIONE
- 7 IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA' DI PERSONE
ED I RAPPORTI CON IL FALLIMENTO DEI SOCI
- 8 L'IMPOSTA DI REGISTRO SUI PIANI DI RIPARTO

PARTESECONDA

TABELLA DEI PRIVILEGI

SCHEDE DEI PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

Generali

Speciali

SCHEDE DEI PRIVILEGI SUGLI IMMOBILI

SCHEDE DEI PRIVILEGI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA

PARTETERZA

ESEMPI PRATICI DI PIANI DI RIPARTO

- a) Riparto parziale mobiliare ed immobiliare
- b) Riparto parziale con più immobili
- c) Riparto parziale delle attività di una società di persone
con più masse (sociale e personali dei soci)
- d) Rendiconto di gestione (nota ed esempio)
- e) Riparto finale con collocazione sussidiaria
- f) Riparto finale mobiliare con pagamento dei
creditori chirografari

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA

INTRODUZIONE

I privilegi nell'ambito della ripartizione dell'attivo

La procedura fallimentare è ispirata all'obiettivo di soddisfare quanti vantano un credito nei confronti del fallito alla data della dichiarazione di fallimento.

I creditori concorrenti - coloro che vantano un credito accertato giudizialmente attraverso la procedura fallimentare - vedono soddisfare i loro diritti secondo il criterio della "par condicio creditorum" (art. 2741 c.c.)

La parità di trattamento si concretizza nel porre i creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale. Ciò significa che tutti i creditori, ai fini del loro soddisfacimento, devono seguire allo stesso modo le formalità scaturenti dalla procedura fallimentare. Pertanto, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive individuali nè proseguite azioni instaurate prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

La concorsualità non elimina peraltro le cause legittime di prelazione precedentemente acquisite dai creditori. Nasce dunque la distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari: solo i primi vantano un diritto assistito da pegno, ipoteca o privilegio che li propone agli altri nella fase di ripartizione dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni mobili ed immobili compresi nel fallimento.

E' l'art. 111 della Legge Fallimentare a prevedere tale preferenza.

Esso detta l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo: i creditori privilegiati - una volta eseguito il pagamento delle spese nascenti dall'amministrazione del fallimento e dell'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa - partecipano alla ripartizione dell'attivo secondo l'ordine assegnato dalla legge. I creditori chirografari partecipano alla fase della ripartizione dell'attivo soltanto dopo che i creditori privilegiati hanno integralmente soddisfatto i loro diritti di credito.

Una prima fondamentale distinzione operata dalla legge è quella tra privilegi generali e speciali: i primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o immobili.

A differenza dei creditori con privilegio generale, quelli con privilegio speciale hanno il diritto di prelazione solo sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia e, se non ancora o per nulla soddisfatti, partecipano, con i creditori chirografari, alla ripartizione della somma residua.

La legge fallimentare non detta un ordine gerarchico dei privilegi; è la legge (Codice Civile e leggi speciali) che insieme all'articolata giurisprudenza disciplina la complessa materia.

La prima parte di questo lavoro è dedicata all'esame delle norme che la legge fallimentare prevede in relazione al piano di riparto; la seconda parte è invece dedicata all'esame dei privilegi disciplinati dal Codice Civile e dalle leggi speciali; la terza parte è dedicata alla esemplificazione della stesura di un piano di riparto.

PARTE PRIMA

Cenni sulla procedura di ripartizione

IL PIANO DI RIPARTO NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

GUIDA OPERATIVA

1) Premessa

I due binari di svolgimento che caratterizzano la procedura fallimentare - l'accertamento dei diritti e la custodia dei beni, l'amministrazione e la liquidazione dell'attivo - trovano nella formazione del piano di riparto il punto ideale e pratico di confluenza, che concreta il momento soddisfattivo dei diritti dei creditori dell'impresa fallita.

E' proprio con il piano di riparto che viene a realizzarsi lo scopo della procedura fallimentare, dove ogni singolo avente diritto ottiene, in relazione all'attivo disponibile risultante dall'attività del curatore, un importo a soddisfacimento delle proprie ragioni, nel rispetto della "par condicio creditorum" e dei rispettivi diritti di prelazione.

Secondo la lettera della legge fallimentare, il curatore, dopo la definitività dello stato passivo, dovrebbe "ogni due mesi" presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse somme.

Questo è quello che prevede espressamente l'art.110 L.F.

La pratica, come spesso accade, è nettamente diversa dalla previsione normativa, che viene ad urtare sia con i normali problemi connessi alla procedura (cause pendenti, opposizioni allo stato passivo, vendite non definite, insinuazioni tardive di enti pubblici privilegiati, etc.), sia con le difficoltà che incontra il curatore nel predisporre materialmente il piano di riparto, difficoltà che variano ampiamente secondo il tipo di progetto che si ha di fronte, a seconda della graduazione dei creditori che risulta dallo stato passivo, delle masse attive attribuibili a più soggetti (soprattutto quando si è in presenza di un patrimonio di una società di persone e dei patrimoni di più soci illimitatamente responsabili), delle diverse masse passive da formare e soddisfare separatamente.

Il piano di riparto è, come anzidetto, il momento decisivo della procedura, quello che aspettano con ansia i creditori per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, a volte di estrema importanza soprattutto per i lavoratori dipendenti (che hanno perso l'opportunità di lavoro e con essa varie mensilità) e per le piccole imprese, coinvolte nel fallimento e che, per la mancata riscossione del credito maturato, rischiano a loro volta pesanti ripercussioni sulla vita e la continuazione stessa dell'impresa.

Se il legislatore aveva originariamente indicato un termine breve, seppure chiaramente ordinatorio, senza alcuna ripercussione per il curatore che non lo avesse rispettato, lo si deve probabilmente proprio alla ritenuta esigenza di creare uno strumento da attivare prima possibile e più frequentemente possibile, tramite progetti di riparto parziali, senza attendere necessariamente la ripartizione definitiva.

Questo lavoro intende fornire un ausilio ai curatori, in particolare a quelli più giovani e con meno esperienza in materia fallimentare, con l'auspicio che serva a rendere più frequenti le ripartizioni dei curatori ed a rimettere in circolazione a favore di lavoratori, imprese, professionisti, erario e cittadini le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, con soddisfazione di tutto il sistema e senza l'inutile lungo parcheggio in depositi bancari di nessuna utilità né per la procedura né per i creditori.

Il lavoro è diviso in tre parti:

- a) la prima è dedicata ad un sintetico esame delle norme che la legge fallimentare prevede in merito al piano di riparto, con evidenziazione di alcune tra le problematiche più ricorrenti;
- b) la seconda parte è dedicata all'esame dei privilegi disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali, secondo una suddivisione in schede, per facilitare la ricerca, l'individuazione e la collocazione di ogni credito privilegiato;
- c) la terza parte, di carattere prettamente pratico, contiene alcuni esempi concreti di piani di riparto, tra i più ricorrenti e di maggior rilevanza, per facilitare la predisposizione del progetto di distribuzione, che è poi lo scopo principale che ha guidato la realizzazione di questo lavoro.

2) Le norme sulla ripartizione dell'attivo nella legge Fallimentare

Le norme della legge fallimentare che si occupano del piano di riparto sono contenute nel capo VII, dall'art.110 all'art.117.

L'art.110 L.F. delinea come il progetto di ripartizione deve essere redatto.

Difatti la norma richiamata richiede che l'atto predisposto dal curatore sia composto da due parti:

- 1) un prospetto delle somme disponibili
- 2) il progetto di ripartizione delle somme disponibili.

2.1) PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI

Il prospetto delle somme disponibili deve contenere:

- a) l'elencazione delle somme entrate nell'attivo fallimentare, suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare o immobiliare;
- b) l'elencazione delle spese di procedura, suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare, immobiliare o di carattere generale;
- c) gli eventuali pagamenti effettuati in esecuzione di precedenti ripartizioni parziali;
- d) il saldo attivo del deposito bancario (tenuto conto delle eventuali spese anticipate dal curatore, di cui dev'essere ancora ottenuto il rimborso);
- e) l'indicazione della somma che si intende distribuire ai creditori (dopo aver riservato le somme occorrenti per il prosieguo della procedura, in caso di ripartizione parziale).

a.1) Elencazione delle entrate

Si reputa utile riportare sin d'ora un elenco esemplificativo, contenente le voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto delle somme disponibili tra le entrate

ENTRATE MOBILIARI

saldo c/c bancario alla data del fallimento
recupero crediti
ricavato vendita macchinari e attrezzature
ricavato vendita autovettura
ricavato vendita autocarro
IVA su vendite
ricavato azioni revocatorie
interessi bancari

ENTRATE IMMOBILIARI

ricavato vendita capannone
Iva su vendita immobile
ricavato vendita appartamento
interessi bancari

b.1) Elencazione delle spese di procedura

Come per le entrate, si indicano, a titolo esemplificativo, le voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto delle somme disponibili tra le uscite:

*** USCITE GENERALI DI PROCEDURA***

bolli
postali
imposta di registro
compenso al coadiutore fiscale
acconto sul compenso al curatore

*** USCITE MOBILIARI***

bolli
postali
compenso per inventario
compenso allo stimatore
competenze al legale
spese per pubblicità vendita

IVA

imposta di registro

*** USCITE IMMOBILIARI***

bolli
postali
compenso al CTU
certificati conservatoria e catasto
spese per pubblicità vendita
- tipografia per stampa manifesti
- diritti di affissione al Comune
- costo inserzione su quotidiano
- F.A.L.
- diritti Ufficiali Giudiziari per notifiche ed affissione all'albo

INVIM

ICI

IVA

Nel caso in cui siano già stati predisposti progetti di distribuzione parziali, questi dovranno essere indicati nelle uscite, secondo la rispettiva imputazione (a seconda che siano stati soddisfatti creditori con privilegi sul ricavato immobiliare o con privilegi sul ricavato mobiliare o in prededuzione).

Il prospetto si concluderà con il RIEPILOGO:

TOTALE ENTRATE	_____
TOTALE USCITE	_____
SOMMA DISPONIBILE	_____

2.2) PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

Dopo aver ricavato la somma disponibile - e aver riservato, nel caso in cui si tratti di un riparto parziale, le somme occorrenti per il prosieguo della procedura - il curatore, sulla base di quanto risulta dalla prima parte dell'atto, sopra illustrato, deve provvedere ad analizzare lo stato passivo reso esecutivo e le modifiche ad esso apportate a seguito delle opposizioni e delle insinuazioni intervenute nel corso della procedura e ad indicare quei creditori che verranno soddisfatti con le somme divenute disponibili, tenendo conto del rispettivo grado di privilegio.

Dal progetto devono risultare:

- il nome del creditore ed il numero della domanda nello stato passivo
- la somma che si intende attribuire (con riferimento alla somma ammessa al passivo)

- il diritto ed il grado di privilegio

Esempio:

- art.2751 bis n.1 c.c.

Mario Rossi (domanda n.15)

L. 12.305.166 su L. 19.501.450

Nelle ripartizioni parziali, secondo quanto disposto dall'art.113 L.F., non possono essere distribuite somme eccedenti il novanta per cento delle somme disponibili per la ripartizione.

Si evidenzia che il curatore non ha l'obbligo di provvedere ad accantonamenti di somme sia in presenza di crediti esclusi ed oggetto di opposizione allo stato passivo, sia nell'ipotesi di insinuazioni tardive.

Difatti il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento, anche nel caso in cui il ritardo non sia dipeso da causa a lui non imputabile, può partecipare, ai sensi dell'art.112 L.F., alla ripartizione dell'attivo solo nei limiti della quantità disponibile al momento della sua ammissione.

Una volta divenuto esecutivo il precedente piano di riparto, il creditore ammesso tardivamente non potrebbe pretendere di incrementare le attività residue mediante la riduzione dei riparti ricevuti da altri creditori, in quanto la disciplina dettata dall'art.114 L.F. (che prevede la restituzione delle somme già rimosse dai creditori) è riferita esclusivamente ai casi di revocazione di cui all'art.102 L.F. e non è certamente applicabile in via estensiva al caso prospettato e regolamentato dal citato art.112 (cfr.Cass.17/12/1990 n.11961).

3) Cenni di procedura

L'art.110 L.F. contiene altresì le disposizioni da seguire dal punto di vista procedurale per il progetto di ripartizione in sede fallimentare.

1) AUDIZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il secondo comma richiede che venga acquisito il parere del comitato dei creditori.

L'audizione del comitato dei creditori deve essere preventiva e va opportunamente allegata dal curatore al progetto al momento del deposito nella cancelleria fallimentare.

L'omesso parere, secondo la prevalente giurisprudenza, dà luogo ad una nullità relativa, che può essere eccepita solo dalla parte interessata attraverso l'impugnazione ex art.26 L.F. avverso il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto.

2) ORDINE DI DEPOSITO IN CANCELLERIA

Secondo la lettera della legge fallimentare il G.D. potrebbe apportare in questa fase le variazioni che ravvisa convenienti, il che nella pratica di solito non avviene, essendo rimessa la valutazione dell'esattezza del progetto di riparto ai creditori che ne ricevono avviso.

Nella prassi il G.D., ricevuto il progetto predisposto dal curatore, con approvazione espressa o tacita da parte del comitato dei creditori, si limita ad ordinare il deposito dell'atto in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati

(per la formula del decreto si veda il primo volume "Adempimenti del curatore fallimentare" 1997, pag.258)

3) AVVISO A TUTTI I CREDITORI

Il curatore deve provvedere ad inviare a tutti i creditori una raccomandata A/R, con cui li avvisa dell'avvenuto deposito e della possibilità di proporre nei termini di legge le loro eventuali osservazioni (per la formula della lettera si veda il primo volume dell'opera sopra citata a pag.259).

La comunicazione è richiesta per mettere in condizione i creditori di verificare la propria posizione nel riparto, la correttezza dell'atto e permettere un confronto incrociato anche fra gli stessi creditori.

4) OSSERVAZIONI DEI CREDITORI

L'art.110 comma terzo L.F. stabilisce il termine di dieci giorni per i creditori che vogliano far pervenire le loro osservazioni nei confronti del piano di riparto.

Il termine decorre dal giorno dell'avvenuto ricevimento della lettera raccomandata spedita dal curatore.

Le osservazioni possono riguardare:

- errori di calcolo
 - la graduazione dei crediti
 - l'opportunità della distribuzione e/o la somma distribuita, se trattasi di ripartizione parziale
- Le osservazioni non possono invece concernere le questioni relative all'esistenza, alla qualità o all'ammontare dei crediti o dei privilegi.

5) DECRETO DI ESECUTIVITA'

Trascorso il termine di dieci giorni dal ricevimento degli avvisi da parte di tutti i creditori e tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, il G.D. rende esecutivo il piano di riparto con proprio decreto.

Il curatore dovrà pertanto, scaduto il termine previsto facendo riferimento all'ultima ricevuta delle raccomandate spedite, depositare in cancelleria la lettera circolare inviata ai creditori e le ricevute delle raccomandate, a prova del termine trascorso e chiedere al G.D. , in mancanza di osservazioni, che emetta il decreto di esecutorietà.

Qualora siano state presentate osservazioni, dovrà anche esprimere il proprio parere sulle osservazioni e, nel caso in cui le ritenga fondate, modificare di conseguenza il progetto e chiedere al G.D. di renderlo esecutivo apportando le modifiche richieste.

Il G.D. emette conseguentemente il decreto di esecutorietà, autorizzando il curatore a prelevare dal deposito bancario intestato alla procedura la somma da distribuire ai creditori.

Nel caso in cui il G.D. decida con il decreto le osservazioni dei creditori, autorizzerà il prelevamento delle somme disponibili solo dopo che il curatore avrà comunicato il decreto contenente le modifiche predisposte o il rigetto delle osservazioni rispettivamente ai creditori interessati dalle modifiche stesse e ai creditori proponenti.

(per i due tipi di decreto di esecutorietà del piano di riparto, senza o con osservazioni, si veda il primo volume dell'opera citata alle pagg.263 e 265).

6) IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI ESECUTORIETA'

Si ritiene, pur in assenza di una previsione espressa nella legge fallimentare, che il decreto di cui si è detto sia impugnabile avanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 L.F., secondo le regole generali degli artt.737-742 bis c.p.c. sul procedimento in camera di consiglio (in tal senso, risolvendo un ampio dibattito, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite: cfr. sentenza 3/2/1987 n.955) e nel termine di dieci giorni decorrente dalla data della sua comunicazione (cfr.Cass.26/10/1988 n.2598; Cass.11/12/1987 n.7382).

7) RIPARTIZIONE FINALE

La ripartizione finale, come disposto dall'art.117 L.F., può essere esperita in presenza dei seguenti presupposti:

- a) siano state risolte tutte le contestazioni e definite le liti pendenti;
- b) sia stato approvato il rendiconto di gestione ex art.116 L.F.
- c) sia stato liquidato il compenso finale del curatore.

La procedura è la stessa elencata ai precedenti nn.1-6.

4) Ordine di distribuzione delle somme

L'art.111 L.F. indica l'ordine in cui devono essere utilizzate e distribuite le somme ricavate dall'attivo fallimentare:

- 1) pagamento delle spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa e delle spese anticipate dall'erario ex art.91 L.F. (cd.campione fallimentare)
- 2) pagamento dei crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l'ordine assegnato dal codice civile, di cui dall' art.2745 all'art. 2783 cod.civ.
- 3) pagamento dei crediti chirografari, in misura proporzionale all'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso

In tale categoria rientrano anche i crediti privilegiati di cui al punto 2) nel caso in cui il ricavato dei beni su cui avevano diritto di prelazione non sia stato sufficiente a soddisfare la garanzia vantata; pertanto, per la parte in cui sono rimasti incapienti, i crediti privilegiati vanno parificati ai crediti chirografari e decadono al rango di questi ultimi..

Occorre precisare, in merito ai pagamenti di cui al n.1), che per la loro particolare natura, rappresentando in pratica il costo della procedura, si sottraggono al vero e proprio piano di riparto: i progetti di ripartizione non devono includere i rispettivi creditori (ad esempio i compensi per i legali, i coadiutori, le imposte, i debiti maturati durante la gestione della procedura fallimentare), ma riguardano soltanto le somme residue e disponibili.

I pagamenti delle spese di procedura e dei debiti di massa devono però essere indicati - sia per quelli già sostenuti, sia per quelli ancora da sostenere, in via di erogazione- nella prima parte dell'atto portante il progetto di ripartizione, che abbiamo sopra esposto come prospetto delle somme disponibili.

4.1) CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

La regola fondamentale della "par condicio creditorum" è data dalla combinazione del principio di responsabilità contrattuale di cui all'art.2740 cod.civ. - secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - con quello della posizione di parità di tutti i creditori di cui al successivo art.2741 - secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.

La caratteristica comune alle cause di prelazione consiste nell'assicurare una posizione di preminenza e di rafforzamento della garanzia patrimoniale ai creditori che ne sono beneficiari nei confronti dei creditori chirografari.

La legge fallimentare non prevede un'autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare il sistema disciplinato dal codice civile.

L'art.54 contiene tuttavia una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto fallimentare.

Secondo detta norma, i crediti garantiti da IPOTECA, PEGNO o PRIVILEGIO devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.

LIMITE DEL PRIVILEGIO - Come già evidenziato sopra, anche l'art.54 chiarisce che se i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti ammessi.

Ciò perché sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.

4.2) PRIVILEGI GENERALI E PRIVILEGI SPECIALI

Questa distinzione attiene soltanto ai privilegi mobiliari.

Il privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine.

Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.

A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere.

Al momento della ripartizione dell'attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.

Al credito assistito da privilegio speciale non può essere corrisposto un importo superiore a quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto di privilegio; per la parte del credito che risulti non soddisfatta, il credito decade al rango dei crediti chirografari, concorrendo con questi nella ripartizione del residuo dell'attivo.

Il vincolo derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle migliorie ed alle altre accessioni). Nel caso non infrequente di vendita di uno stabilimento industriale, comprensivo dei macchinari e degli impianti, la Suprema Corte ha chiarito che il rapporto sussistente tra i vari beni (immobile, macchinari, impianti, dotazioni) organizzati per l'esercizio di un'impresa industriale non si presta ad essere ricondotto al concetto di pertinenza, secondo la formulazione dell'art.817 c.c., con la conseguenza che il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non come un realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all'edificio (compresi i macchinari e gli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali, dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale (cfr.Cass. 26/1/1985 n.391; Cass.Sez.Un. 7/4/1984 n.2257).

Nel caso di conflitto tra privilegi speciali e tra questi ed i privilegi generali, occorre tenere conto delle seguenti regole, fissate dal codice civile:

a) concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) (art.2748 c.c.)

- il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto;

- i privilegi immobiliari prevalgono sull'ipoteca, anche se risulta iscritta prima dell'insorgere del credito privilegiato.

b) concorso tra privilegi speciali e privilegi generali

secondo quanto disposto dagli artt.2777 e 2778 c.c. non esiste una prevalenza dei privilegi speciali rispetto a quelli generali, in quanto entrambe le categorie concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un'unica graduatoria determinata nei due articoli citati, con l'unica differenza che, mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.

4.3) ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI BENI SUI QUALI DEV'ESSERE ESERCITATO IL PRIVILEGIO

Al momento della verifica dello stato passivo, occorre specificare se i crediti ammessi sono assistiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per quanto attiene al privilegio speciale, sorge un problema attinente alla esistenza del bene gravato da quel tipo di privilegio, che può essere esercitato concretamente soltanto quando il bene si trova, al momento dell'accertamento, nel patrimonio del fallito.

Da una parte si sostiene che è necessario stabilire già in questa fase se esiste il bene su cui grava il privilegio, mentre secondo un altro orientamento il giudice delegato deve solo limitarsi ad accertare se al creditore dev'essere riconosciuta il diritto di prelazione e sarà al momento della predisposizione del piano di riparto che il curatore dovrà verificare se, in base ai beni realmente acquisiti alla massa, possa essere effettivamente esercitato il privilegio ammesso.

Pur dovendo riconoscere che nella fase iniziale della procedura, in cui è collocata la verifica dello stato passivo, il giudice dispone solo di un inventario dei cespiti rinvenuti a quel momento dal curatore, inventario che ben può essere integrato in corso di procedura con l'acquisizione di beni rinvenuti presso terzi o a seguito di azioni recuperatorie o di transazioni, il Tribunale di Ancona, come altri giudici di merito, è dell'avviso che gravi sul creditore istante, secondo il generale principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c., dimostrare sia la natura privilegiata del credito, sia i presupposti necessari per l'esercizio in concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza nel patrimonio del fallito.

Si deve tenere conto difatti dei creditori concorrenti, per i quali vale la regola fondamentale della "par condicio creditorum", che verrebbero a trovarsi in posizione peggiore se venisse riconosciuto un privilegio del quale non potrebbero più contestare l'esistenza, se tale aspetto venisse affrontato non in sede di verifica dello stato passivo, ma in sede di riparto.

Secondo una larga parte della giurisprudenza di merito, il privilegio gravante su un bene che non viene rinvenuto al momento della verifica dello stato passivo non può conseguentemente essere ammesso se non può essere in concreto esercitato e ad esso verrà riconosciuta natura chirografaria (cfr. Trib.Torino 10/1/1991; Trib.Milano 20/9/1990; Trib.Belluno 24/1/1990; Trib.Bologna 4/2/1988).

La stessa Corte di Cassazione ha affermato che l'accertamento del privilegio deve effettuarsi all'atto della verifica, con la conseguenza che il credito dev'essere ammesso in sede chirografaria, qualora il bene su cui grava il privilegio non risulti acquisito all'attivo fallimentare (cfr. Cass. Sez.Un. 9/4/1984 n.2255 e Cass.18/6/1982 n.3728).

In presenza di un successivo ritrovamento del bene, il creditore potrà comunque far valere il proprio diritto di prelazione in via tardiva ex art.101 L.F., senza che il giudicato endofallimentare sul credito già ammesso in via chirografaria possa costituire un ostacolo, trattandosi chiaramente di "factum superveniens" idoneo a conferire natura privilegiata.

Appare tuttavia più equo, da un punto di vista non strettamente giuridico, ma logico e pratico, che al momento della verifica dello stato passivo ci si limiti ad accertare la natura del credito, rinviando al momento della ripartizione finale l'esatta identificazione del bene e l'indagine sulla possibilità di esercitare tale diritto di prelazione.

Occorre difatti tenere conto delle difficoltà per il creditore, all'inizio della procedura, di verificare se il bene si trova effettivamente nel patrimonio del fallito, della possibilità che il bene venga rinvenuto ed acquisito nel corso della procedura, del rischio (in tale ultimo caso) che il curatore ometta di avvisare il creditore che vanta un privilegio speciale su quel bene della successiva acquisizione per consentirgli l'insinuazione in via tardiva.

5) Collocazione sussidiaria sugli immobili

Il presupposto dell'applicazione della collocazione sussidiaria, prevista dall'art.2776 cod.civ., è che sia avvenuto l'integrale soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio speciale sugli immobili e da ipoteca, a seguito della distribuzione del ricavato della vendita immobiliare.

Sull'attivo immobiliare residuo dopo aver soddisfatto i creditori con privilegio speciale immobiliare, l'art.2776 cod.civ. indica alcune categorie di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare:

- a) i crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità di preavviso;
- b) i crediti indicati dagli artt.2751 e 2751 bis c.c., i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art.2753 c.c. (dopo i crediti indicati al primo comma, sub a);
- c) i crediti dello Stato per IVA, indicati all'art.2752 comma terzo c.c. (dopo i crediti di cui al secondo comma, sub b).

Si deve precisare che, secondo l'orientamento prevalente, l'art.2776 c.c. non apporta modifiche all'ordine dei privilegi mobiliari stabilito dagli artt.2777 e 2778 c.c., per cui queste categorie di privilegi non possono essere soddisfatte con modalità diverse a seconda che operino in via principale (sul ricavato mobiliare) o in via sussidiaria (sul ricavato delle vendite immobiliari residuo dopo aver pagato per intero i creditori con privilegio speciale sugli immobili).

Ne consegue che, dal combinato disposto degli artt.2776, 2777 e 2778 c.c., l'ordine da seguire nella collocazione sussidiaria - dopo aver soddisfatto il trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso - è la seguente:

- spese funebri, d'infermità e alimenti (art.2751)
- crediti di cui all'art.2751 bis n.1
- crediti di cui all'art.2751 bis nn.2 e 3
- crediti di cui all'art.2751 bis nn.4 e 5
- crediti per contributi ex art.2753 (art.2778 n.1)

Va comunque segnalato il diverso orientamento dottrinale, che tende a collocare i crediti indicati sub b) sullo stesso piano, da soddisfare di conseguenza in modo proporzionale tra gli stessi, senza rispettare la graduazione sopra delineata.

Pertanto, seguendo tale seconda interpretazione, si dovrebbe operare una graduazione autonoma per i privilegi sussidiari, su tre distinti livelli, che comporterebbe preliminarmente il pagamento dei crediti per le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso (richiamati al primo comma dell'art.2776 c.c.), in secondo luogo, sullo stesso piano ed in proporzione, i crediti di lavoro, i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed i crediti di cui all'art.2751 c.c. (tutti richiamati dal secondo comma dello stesso articolo) ed infine, al

terzo ed ultimo livello, i crediti dello Stato riguardanti imposte, pene pecuniarie e sopratasse dovute in base alle norme sull'IVA (richiamati dal terzo comma della norma citata).
Tutti i restanti crediti vengono soddisfatti come crediti chirografari, in proporzione tra loro.

6) Interessi e rivalutazione

In merito all'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art.54 L.F. rimanda alle regole previste dagli artt.2788 e 2855 commi secondo e terzo cod.civ., equiparando la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.

In base all' art.2788 c.c., la prelazione derivante dal pegno sui beni mobili si estende

- agli interessi, anche convenzionali, dell'anno in corso alla data della dichiarazione del fallimento

- agli interessi successivamente maturati fino alla data della vendita, nei limiti della misura legale.

In base all' art.2855 c.c., l'iscrizione ipotecaria del credito fa collocare nello stesso grado:

le spese dell'atto di costituzione dell'ipoteca,

le spese dell'iscrizione dell'ipoteca,

le spese ordinarie occorrenti per l'atto di intervento nella procedura (intervento nella esecuzione immobiliare, insinuazione al passivo nella procedura fallimentare).

Perché possa essere estesa l'ipoteca anche alle maggiori spese giudiziali, occorre un patto espresso tra le parti e la corrispondente iscrizione.

Ai sensi dei commi secondo e terzo della norma citata, la prelazione si estende, con collocazione nello stesso grado

- agli interessi dovuti per i due anni precedenti e per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, purché ne sia indicata la misura nella nota di iscrizione,

- agli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino alla data della vendita e nei limiti della misura legale.

A tale proposito si deve precisare che per vendita di un immobile occorre fare riferimento alla data di emissione del decreto di trasferimento e non all'udienza di vendita o alla data del saldo del prezzo della vendita da parte dell'aggiudicatario.

In merito agli interessi relativi ai crediti ipotecari degli istituti di credito fondiario occorre sottolineare due diversi indirizzi: mentre in giurisprudenza si ritiene comunemente che debba essere applicato l'art.54 L.F. con le modalità appena descritte, parte della dottrina propende per applicare gli interessi convenzionali senza limitazione.

Va segnalato comunque che con recente sentenza (Cass. 29/8/1998 n.8657) la Suprema Corte ha ribadito che l'art.54 L.F. trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina di cui al R.D. 16/7/1905 n.646 e successive integrazioni, in quanto tale disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento: pertanto l'iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento, e per quanto riguarda gli interessi successivi nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario.

Dopo aver visto le differenze per i crediti pignorati e per i crediti ipotecari, delineate dagli artt.2788 e 2855 c.c., in merito ai privilegi speciali e generali occorre rilevare che l'art.54 L.F. non rimanda del pari all'art.2749 c.c., regolante l'estensione del privilegio.

Ne consegue che la prelazione per questa categoria di privilegi si estende

- agli interessi maturati fino alla data del fallimento.

Per gli interessi successivi alla dichiarazione del fallimento, si ritiene che gli stessi non siano assistiti dal privilegio vantato dal capitale (cfr.Cass.25/10/1990 n.10360; Cass.1/8/1984 n.4583).

Un riferimento a parte occorre fare per i CREDITI DI LAVORO

Sull'argomento vanno rilevati gli interventi della Corte Costituzionale (31/12/1986 n.300, 20/4/1989 n.204), a seguito dei quali i crediti da lavoro subordinato per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento vanno rivalutati come segue:

- la rivalutazione monetaria spetta fino alla esecutività dello stato passivo,
- gli interessi legali spettano fino alla data di vendita dei beni

(se la liquidazione delle attività mobiliari del fallito non avviene in un unico contesto, ma in momenti separati, gli interessi legali vanno calcolati gradualmente e proporzionalmente).

Per i crediti delle COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, derivanti dai corrispettivi dei servizi prestati e dalla vendita dei manufatti, di cui all'art.2751 bis n.5 cod.civ., la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 18/7/1989 n.408, con la quale è stata estesa la prelazione agli interessi, ritenendo assimilabile la tutela che compete al socio di tale ente a quella che compete al lavoratore subordinato, circoscritta però alle sole cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

Dovrà essere conseguentemente dimostrato che i propri soci svolgano, nell'ambito della cooperativa, un'attività lavorativa, esercitando un'arte o un mestiere corrispondenti all'oggetto sociale.

7) Il fallimento delle società di persone ed i rapporti con il fallimento dei soci

Questa ipotesi particolare è disciplinata dall'art.148 L.F., la cui applicazione determina la necessità di creare masse attive e passive ben distinte.

Difatti, secondo il terzo e quarto comma del citato articolo:

- a) il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero nel fallimento dei singoli soci;
- b) il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più rispetto alla quota rispettiva;
- c) i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Pertanto. i crediti dichiarati nel fallimento dei singoli soci non possono essere ammessi al fallimento della società, mentre, al contrario, i crediti ammessi al passivo della società si intendono ammessi anche al fallimento dei singoli soci.

I creditori della società si possono soddisfare sussidiariamente con il riparto dell'attivo del fallimento dei singoli soci alla pari con i creditori personali degli stessi: hanno quindi diritto a partecipare a tutte le ripartizioni dei fallimenti dei soci sino al loro integrale pagamento

Va specificato a questo proposito che vi sono orientamenti discordanti in dottrina e giurisprudenza sul valore del privilegio generale che assiste il creditore sociale nei fallimenti personali dei soci.

Secondo l'orientamento di alcuni giudici di merito, anche se nel riparto del fallimento della società il creditore sociale gode di un privilegio generale, il predetto privilegio non viene conservato agli effetti del concorso al passivo del fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili e degrada di conseguenza al grado di chirografario (cfr. Trib.Torino 17/1/1989, Trib.Milano 24/9/1990). Secondo questo indirizzo il privilegio generale può essere fatto valere soltanto sul patrimonio della società come debitore originario e non su quello dei soci, sul presupposto dell'autonomia del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci.

Secondo invece un altro orientamento, che ha avuto di recente il conforto autorevole della Corte di Cassazione, i creditori sociali possono concorrere nei singoli fallimenti personali dei soci, conservando l'eventuale privilegio generale che assista il loro credito (cfr.Cass.22/11/1993 n.11512; Trib.Milano 26/5/1986), sulla base della motivazione che la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali non si distingue "quoad causam" rispetto a quella della società, ma si rivela come responsabilità causalmente identica ed omogenea rispetto ad essa.

E' invece pacifico che i creditori assistiti da privilegio speciale sui beni della società non possono vantare alcuna prelazione sui beni dei soci illimitatamente responsabili, tenuto conto della stretta correlazione a beni determinati (lo stesso dicasi per i creditori ipotecari e pignoratizi).

Da un punto di vista pratico, nei riparti di fallimenti di società di persone occorre formare masse distinte: una massa attiva del patrimonio della società e tante masse per ogni socio dichiarato fallito.

All'interno di ciascuna massa attiva sociale e personale è poi necessario effettuare ulteriori suddivisioni in singole sottomasse immobiliari e mobiliari, detraendo da ognuna le spese particolari e la quota delle spese generali di procedura (comprehensive del compenso al curatore).

Tenuto conto della tutela preferenziale riconosciuta dalla legge ai creditori sociali rispetto ai creditori personali dei soci, i creditori della società potranno essere soddisfatti non soltanto sui beni sociali, ma anche sui beni dei singoli soci, in considerazione della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

I creditori personali dei soci potranno invece essere soddisfatti unicamente sul ricavato dei beni del singolo socio loro debitore, ma non sui beni della società o degli altri soci.

8) L'imposta di registro sul piano di riparto

Dopo numerose pronunce della Corte di Cassazione sulla dibattuta questione concernente l'assoggettabilità all'imposta di registro dei decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell'attivo fallimentare (Cass.22/6/1983 n.4277; Cass.13/5/1987 n.4391; Cass.25/6/1988 n.4284), il Ministero delle Finanze - Direzione Generale tasse e imposte indirette affari - con circolare n.58/260228/90 del 30/7/1990 ha finalmente posto fine ai discordanti comportamenti adottati dai diversi Uffici del Registro, uniformando l'attività degli Uffici finanziari all'ormai consolidato orientamento della Cassazione sull'argomento.

La circolare individua pertanto le seguenti tre ipotesi, al fine di determinare il trattamento tributario cui vanno assoggettati i provvedimenti del giudice delegato che dichiarano esecutivi i piani di riparto nei fallimenti:

a) non ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso:

- quando il piano di riparto viene approvato senza modifiche,
- quando il piano di riparto viene approvato con modifiche che corrispondono ad osservazioni o richieste presentate da alcuni creditori e non contestate dagli altri creditori o dal curatore (in tale situazione non è configurabile difatti un provvedimento che definisce una controversia, riconducibile fra le ipotesi contemplate dall'art.8 della Tariffa parte prima);

b) sono assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di rigetto dell'istanza avanzata dal creditore, o in misura proporzionale, in caso di accoglimento

- quando i decreti che approvano i piani di riparto risolvono contestazioni sorte fra creditori e fra questi ed il curatore, che non incidono sui risultati dello stato passivo

c) sono assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza avanzata dal creditore, o in misura proporzionale, in caso di decisione nel merito dell'istanza stessa

- quando i decreti che dichiarano esecutivi i piani di riparto intervengono su pretese azionabili e non fatte valere nella precedente fase di ammissione al passivo

(il provvedimento del giudice delegato in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta di registro proporzionale "solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori" - cfr. Cass.25/6/1988 n.4284).

Nella pratica, il curatore, qualora si trovi di fronte ad un caso in cui un piano di riparto finale debba essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale, dovrà rielaborare il

progetto in conformità alla decisione del giudice delegato, detraendo dall'attivo distribuibile l'imposta di registro liquidata, imputandola alle spese generali di procedura.

PARTE SECONDA

Tabella dei privilegi

Privilegi sui beni mobili

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Pref.az.	Gr. Privilegio	Gen. Spec.
M1	2735	Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori	1		S
M2	2777 2781 ultimo comma	Crediti assistiti da privilegio speciale da preferenza per legge speciale al pigno	2		S
M3	2784	Crediti garantiti da pigno	3		S
M4	2751 bis N.1	Crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro	4		G
M5	2751 bis N.2	Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione	5		G
M6	2751 bis N.3	Crediti per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo	5		G
M7	2751 bis N.4	Crediti del coltivatore diretto sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono o socciario	6		G
M8	2751 bis N.5	Crediti dell'ingegnere artigiano e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro	6		G
M9	2751 bis N.5 bis	Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti	6		G
M10	2778 N.1	Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2738 cc)		I	G
M11	2778 N.2	Crediti dello Stato per imposte IRPEF, ILORE e IRPEG sui redditi immobiliari (art. 2771 cc)		II	S
M12	2766 2778 N.3	Abrogato dall'art. 151 T.U. 385/1993			
M13	2778 N.4	Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili (art. 2736 cc)		III	S
M14	1891 ultimo comma	Crediti per il rimborso dei premi pagati dall'assicurazione e delle spese del contratto		III	S
M15	L. 164/64 n. 153	Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Indile		III	S
M16	L. 19/12/56 n. 1524 L. 14/10/64 N. 168	Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane		III	S

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Preferenza	Gc. Privilegio	Gen. Spec.
M17	2778 N.5	Crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (art. 2757 cc)		IV	S
M18	2778 N.6	Crediti per sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazioni di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta (art. 2757 cc)		V	S
M19	2778 N.7	Crediti dello Stato per tributi indiretti e crediti per rivalsa IVA, verso il cessionario ed il comitente (art. 2758 cc c. 1 e 2)		VI	S
M20	2778 N.7	Crediti per le imposte sul reddito (IRPEF ILOR IRPEG) degli ultimi due anni sui mobili che servono all'esercizio delle imprese e sulle merci (art. 2759 cc)		VI	S
M21	2778 N.8	Crediti per on tributi relativi ad altre forme di assicurazione (art. 2754 cc)		VII	G
M22	2778 N.8	Crediti per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di 1° grado limitatamente al 50% (artt. 2753-2754)		VII	G
M23	2778 N.9	Abrogato dall'art. 161 T.U. 365/1993			
M24	2778 N.10	Crediti dipendenti da reato (art. 2768 cc)		VIII	S
M25	RD 436/1927 art. 1 - 2779	Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli		IX	S
M26	2778 N.11	Crediti per risarcimento danni contro l'assicurato (art. 2767 cc)		X	S
M27	2778 N.12	Crediti dell'albergatore (art. 2760 cc)		XI	S
M28	2778 N.13	Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario (art. 2761 cc)		XII	S
M29	2778 N.14	Crediti del venditore di macchine specificate all'art. 2762 c.c. con atto di vendita trascritto e sotto nel biennio. Crediti delle banche per anticipazioni sul prezzo di acquisto (art. 2762 cc)		XIII	S
M30	2778 N.15	Crediti per canoni enfiteutici, di cui art. 2763		XIV	S
M31	2778 N.16	Crediti del locatore e crediti per contratti di mezzadria e colonia (artt. 2764-2765)		XV	S
M32	2778 N.17	Crediti per spese funebri, infermità, alimenti (art. 2761 cc)		XVI	G

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Preferenza	Gr. Privilegio	Gen. Spec.
M33	2778 N.18	Crediti dello Stato per tributi diretti affidenti i redditi diversi dai quelli immobiliari. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per IRPEF, IRPEG e ILOR, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabile catastalmente iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in discussione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi di imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono. (art. 2732 c.1)		XVII	G
M34	2778 N.19	Crediti dello Stato per le imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme sull'IVA. (art. 2732 c.2)		XVIII	G
M35	2778 N.20	Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. (art. 2732 c.3) Sono esclusi tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP, ecc.).		XIX	G

Privilegi sugli immobili

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Preferenza	Gr. Privilegio	Gen. Spet.
11	2770	Spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione nell'interesse comune dei creditori. Spese del creditore precedente. Spese della procedura. Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. Credito di chi ha riparato o migliorato un bene in esecuzione di contratto d'appalto. Spese sostenute da un creditore per impedire il deterioramento di un bene. Spese sostenute per azione surrogatoria (art. 2900 c.c.). Spese sostenute per azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).	1		3
12	2777 ultimo comma	Privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito. Credito da operazioni di finanziamento alle industrie (D.L. n. 363/1944). Crediti dell'amministrazione militare per anticipazioni sull'indennità di espropriazione in caso di occupazione ed urgenza.	2		3
13	2780 N.1	Crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari (art. 2771 c.c.) Oggetto: sugli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. Credito alla cooperazione (L. 23/11/62 n.16) Assiste il credito della sezione speciale della BNL su finanziamenti per l'acquisto di immobili (analogo privilegio assiste il credito concesso per l'acquisto di beni mobili, collocato al VII grado tra i privilegi mobiliari). Detto privilegio è postposto a quello di cui all'art. 2771.		I	3
14	2780 N.2	Crediti per i contribuenti per opere di bonifica e di miglioramento. (art. 2773 c.c.)		II	3
15	2780 N.3	Crediti dello Stato per concessioni di acque (R.D. 11/12/63 n. 1773, che regola la materia delle acque pubbliche ed al quale l'art. 2774 c.c. fa riferimento allorché parla di leggi speciali).		III	3
16	2780 N.4	Crediti dello Stato per tributi indiretti (art.2772 c.c.) Crediti dello Stato per penes pecuniarie e le soprattasse dovute dal cessionario e dal comitente. Crediti derivanti per I.V.A. per cessione immobili.		IV	3
17	2780 N.5	Crediti dello Stato per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IMVIM) (art.2772)		V	3

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Preferenza	Gr. Privilegio	Gen. Spec.
18	2783 bis	Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché delle relative maggiorazioni di mora.			3
19	2808 e segg.	Crediti garantiti da ipoteca (2748/2 c.) Secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in un anno.			3
110	2783	Crediti assistiti da privilegio sui beni immobili per i quali la legge non dispone il grado di preferenza.			3

Privilegi con collocazione sussidiaria

RIF. SCHEDA	ART. C.C.	DESCRIZIONE	Preferenza	Gr. Privilegio	Gen. Spec.
31	2776 comma 1	T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso		1	G
32	2776 comma 2	Crediti per spese funebri, di infermità e alimenti. (art. 2751 cc)		2	G
33	2776 comma 2	Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti. (art. 2751 bis cc)		3	G
34	2776 comma 2	Crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione. Crediti dell'agente per l'ultimo anno.		4	G
35	2776 comma 2	Crediti del coltivatore diretto. Crediti dell'impresa artigiana e delle società e enti cooperativi di produzione e lavoro. Crediti per società cooperative agricole e loro consorzi.		5	G
36	2776 comma 2	Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia. (art. 2753 cc)		6	G
37	2776 comma 3	Crediti dello Stato per l'I.V.A., pene e soprattasse. (art. 2752 c. 3 cc)		7	G

PARTE SECONDA

Schede dei privilegi

Scheda n° M1

Articolo 2755 c.c.

Preferenza 1

Speciale

Spese per atti conservativi o di esportazione

I crediti per spese di giustizia fatta per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi

Comprende:

- Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori.
 - colpisce i soli beni che sono oggetto degli atti esecutivi o conservativi limitatamente al primo creditore procedente;
 - spese che vengono affrontate da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori (Cass. 4/2/1980 n. 763, Trib. Napoli 11/7/1997);.
- spese sostenute per azione surrogatoria (Cass., 17/7/69, n°2641; id. 9/8/52, n° 2630), in quanto il suo risultato immediato è l'acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante ma di tutti gli altri creditori, i quali vedono così ricostituita l'integrale garanzia delle loro ragioni creditorie;
- spese per sequestro conservativo (art. 671 c.c.), essendo questo il mezzo cautelare per eccellenza;
- spese per l'espropriazione, ossia quelle concernenti il pignoramento, i successivi atti che tendono alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi incidentali del processo esecutivo. In ordine a questi ultimi occorre distinguere a seconda che vengano opposte dal debitore eccezioni di carattere reale o personale. Nel primo caso, trattandosi di eccezioni che possono essere sollevate nei riguardi di qualunque creditore esecutante (es. viene contestata dal debitore la proprietà o l'impignorabilità dei beni), le relative spese sopportate dal precedente per respingere dette eccezioni devono essere considerate "di giustizia" nell'interesse comune e, in quanto tali, assistite dal privilegio in esame. Nel caso di eccezioni di carattere personale non può invece parlarsi di spese di giustizia nell'interesse comune. Ciò accade: a) ove l'eccezione investa esclusivamente la pretesa del creditore (ad es. , viene contestata la sua qualità di avente diritto);b) ovvero allo stesso creditore vengano mosse eccezioni da parte dei creditori concorrenti (ad es., contestazioni fra creditori in ordine al grado del privilegio vantato);
- Le spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, limitatamente al primo tra i creditori che hanno presentato la domanda;
- Credito degli ausiliari del Giudice(consulenti tecnici, custodi, esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i compensi liquidati dal Giudice , ai sensi dell'art. 53 disp. Att. C.p.c. , a carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare l'espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente;

Esclude:

- Spese ordinarie per l'intervento nel processo d'esecuzione di cui all'art. 2749 c.c. che seguono la natura del credito per il quale sono state erogate;
- Spese del giudizio di cognizione che non hanno natura privilegiata ;
- Spese del sequestro giudiziario (art. 670 c.c.), poiché esso, riflettendo la proprietà e il possesso del bene controverso, non ha alcun riferimento con l'espropriazione del bene del debitore (Cass., 30/7/66, n. 2134);
- Spese di registrazione del decreto ingiuntivo;
- Spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili , per le quali opera il privilegio di cui all'art. 2756 c.c.;
- Spese per il giudizio promosso da un creditore di simulazione assoluta della vendita di un bene da parte del debitore, in quanto tale giudizio non può essere qualificato un atto

conservativo in senso proprio e quindi rientrare fra i procedimenti cautelari (Cass., 30/7/66, n. 2134);

- Spese per l'espropriazione ove il pignoramento abbia perso efficacia (trascorsi 90 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita)

Scheda n° M2
Articolo 2781
2777 u.c. c.c.
Preferenza 2
Speciale

Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art.2751 bis.

Comprende:

L'art. 2748 , co.1, c.c. stabilisce che " Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale su

beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio".

I casi in cui la legge dispone diversamente sono rappresentati :

- a) dalle spese di giustizia di cui agli art. 2755;
- b) dai privilegi speciali, di cui agli art. 2756, 2757, 2759,2760 e 2764 , ove il creditore, al quale sono accordati, ignori in buona fede, al momento del loro sorgere, l'esistenza del credito pignoratizio;
- c) dai privilegi sulle cose caricate, di cui all'art. 561, u.c., Cod. Navig.;
- d) dal privilegio concernente i crediti per finanziamenti alle industrie, di cui all'art. 5 D.L. 1/10/47, N° 1075;

L'art. 2781 c.c. contempla il caso di concorso tra un credito assistito da pegno(A) e più crediti speciali, dei quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da pegno (es. Albergatore ex. art. 2760 c.c.-(B)) e l'altro, invece, sia nell'ordine dei privilegi anteriore al primo (lo Stato per tributi indiretti ex. art. 2758(C)) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno.

Il codice si è determinato a dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno (B) anche la preferenza sull'altro privilegio (C) che, stando all' art. 2778 c.c., avrebbe dovuto essere collocato in un grado superiore

Il codice vigente non disciplina il caso in cui concorrano col pegno privilegi speciali a questo anteposti e privilegi generali anteposti, a loro volta, a privilegi speciali, come accade nelle ipotesi previste dai nn. 1 e 8 dell' art. 2778..

Nel silenzio della legge vi è contrasto in dottrina tra chi propende per il criterio del concorso proporzionale tra le cause di prelazione e quello indicato dall'art. 2781 c.c. per il caso di cui sopra .

Scheda n° M3
Articolo 2784 c.c.
Preferenza 3
Speciale

Crediti garantiti da pegno.

Il pegno e' costituito a garanzia della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2748 Co. 1 c.c.

se la legge non dispone altrimenti il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

Comprende:

L'art. 2748 c.c. prevede , salvo che la legge non disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La prevalenza del pegno sui crediti di cui all'art. 2751- bis c.c. è sancita dalla Cassazione Sez. I. con le sentenze: 17/2/96 n° 1238, 27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n° 3669 . Lo stesso art. 2777 , c. 1, c.c., stabilisce che "i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario ", disposizione questa che non viene riportata per i crediti di lavoro.

- Il credito pignoratizio risultante da atto scritto con data certa.
- Gli interessi dell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento (Art. 2788 c.c.);
- le spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione al passivo;

Esclude:

- Le spese incontrate dal creditore nel giudizio di cognizione per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto.

Scheda n° M4

Articolo 2751 bis,

n° 1 c.c.

Preferenza 1

Speciale

Crediti di lavoratori subordinati

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti :

1) le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace nullo o annullabile;

...omissis..

- I crediti di cui al n° 1) dell' art. 2751 bis sono assistiti da privilegio a qualunque periodo risalgano, salvi soltanto i termini prescrizionali (art. 2955 n°2, 2956 n°1 c.c.).
- L'articolo 2094 c.c. definisce la figura del lavoratore subordinato e le caratteristiche del relativo rapporto.

Comprende:

- Le retribuzioni sotto qualsiasi forma; i salari e gli stipendi corrisposti a tempo o a cottimo, in denaro o in natura o con provvigione; i compensi fissati in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, i compensi per lavoro straordinario e notturno, per periodo di riposo non goduto; per infortunio , malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare.
- le seguenti indennità: cassa, rappresentanza, residenza , trasferimento, sostitutiva delle ferie , mancato preavviso, mensa ;
- rimborsi spese fissi e forfettari;
- T.F.R , cassa integrazione guadagni se non pagata o compensata con i contributi;
- risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/1983 n° 326);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- lavoratori a domicilio nonché servizi di carattere domestico , pur non svolgendosi nell'ambito dell'impresa;

Esclude:

- Assegni familiari e contributi dovuti alle associazioni sindacali(Trib. Torino 7/5/91, Trib. Genova 6/2/89);

- Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall'art. 2087 c.c.
- Cassa integrazione guadagni, qualora sia stata pagata l'indennità sostitutiva di preavviso (Cass. 9/5/96, n° 4343; Idem 28/5/92, n°6806;)

Note :

Il privilegio si estende:

- a) agli interessi calcolati al tasso legale fino alla vendita di tutti i beni;
- b) alla rivalutazione calcolata fino alla data di esecutività dello stato passivo (Corte Cost. 20/4/89 n° 204).

Lo stesso grado di privilegio spetta all'INPS per surroga per anticipazione del T.F.R. (L. 29/5/82, n° 297) e delle ultime tre mensilità (L. 27/1/92, n°80)

Scheda n° M5

Articolo 2751 bis

n° 2 c.c.

Preferenza 5

Generale

Crediti dei professionisti

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

- 1)... omissis...
- 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

Presupposto del privilegio è l'esistenza di un contratto d'opera avente per oggetto una prestazione intellettuale.

La definizione tratta dal C.C. caratterizza l'obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte del prestatore, il rischio relativo al risultato dell'attività eseguita. Dunque caratteristica indefettibile del contratto d'opera intellettuale, quale specie del contratto d'opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi l'impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all'uso di eventuale energia manuale.

Comprende:

- Sindaci di società (Cass. 29/4/75 n° 1579);
- Arbitri;
- C.T.U;
- Studi associati;
- Contributo integrativo cassa previdenza, ove previsto nell'ordinamento professionale (Cassazione sez. I - Sentenza 19 marzo 1996, n. 2312)

Esclude:

- Credito per rivalsa Iva (Cass. 4/6/94 n° 5429; Cass. 24/4/79 n° 2320)
- Crediti per diritto d'autore (Trib. Bologna 12/5/98);
- Spese anticipate;
- Spese a piè di lista;
- Spese generali di studio forfettariamente determinate; (Cassazione sez. I - Sentenza 15 settembre 1995, n. 9763)
- Compensi degli amministratori di società di capitali (Cass. 11/4/83 n°2542)

Note:

Sull'argomento è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (29/1/1998, n°1) che ha esteso il privilegio al credito dei prestatori d' opera non intellettuale apportando sostanziali modifiche a quanto prima consolidato;

Limite temporale: il privilegio concerne i crediti per le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione calcolati però dalla cessazione della prestazione, anche se anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale (Cass. 7/8/89 n°3611).

Scheda n° M6
Articolo 2751 bis,
n° 3, c.c.
Preferenza n° 5
Generale

Crediti per provvigioni

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

. omissis...

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo.

Titolare del privilegio risulta solo l'agente. E' agente colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell' art. 1742 c.c..

Comprende:

- Provvigioni;
- Indennità di cessazione del rapporto;
- Indennità suppletiva di clientela;
- Indennità per mancato preavviso;
- Agenti di assicurazione e sub-agenti;

Esclude:

- Procacciatore d'affari
- Mediatori (Trib. Pordenone - 16/6/1992)
- Enasarco, per i crediti relativi al versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente , avendo tali crediti una diversa causa giuridica rientrando nei privilegi previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c.

Note:

Vi sono contrasti in dottrina ed in giurisprudenza per quanto riguarda l'applicazione di tale privilegio alle società di capitali. Chi propende per la soluzione negativa presuppone che vada tutelata una certa categoria di lavoratori, quelli che traggono esclusivamente o prevalentemente dal proprio lavoro i mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia.

Chi è propenso per la soluzione affermativa, riconosce la prelazione non a determinati soggetti, ma ad un certo tipo di credito, quale quello derivante dal rapporto di agenzia, senza altra precisazione.

Con sentenze 20/7/92 n. 8756 e n° 5/9/92 n. 10241 la Cassazione si è espressa favorevolmente all'estensione del privilegio

Limite temporale : il privilegio concerne i crediti relativi alle provvigioni dovute su tutti i contratti promossi nell'ultimo anno di attività prima della cessazione del rapporto.

Scheda n° M7
Articolo 2751 bis
n° 4, c.c.
Preferenza n° 6
Generale

Crediti dei coltivatori diretti

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

... omissis...

- 4) I crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati nell'art. 2765 c.c..

Comprende:

Nella categoria dei coltivatori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti.

Sono inoltre considerati coltivatori diretti i soccidari.

Il privilegio si estende ai crediti dell'enfiteuta e dell'usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.

Scheda n° M8

Articolo 2751 bis

n° 5, c.c.

Preferenza 1

Generale

Crediti dell'impresa artigiana

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

..omissis..

- 5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

Comprende:

- I crediti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti da parte dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro.
- Il privilegio di cui al n. 5) dell'art. 2751 bis C.C. viene generalmente riconosciuto alle imprese che possano qualificarsi come artigiani in base ai criteri dettati dalla legge speciale n° 443/1985 (Legge quadro sull'artigianato)(Cass. 28/11/1984 n°6186, Cass. 28/9/83 n°5633). L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non assume valore probatorio ai fini dell'accertamento della suddetta qualificazione (Cass. 28/11/1984 n°6186). Occorre invece verificare la sussistenza della natura dell'impresa acquisendo, a cura del creditore, documentazione comprovante il volume d'affari, la quantità di capitale investito ed il numero di dipendenti.

E' considerata artigiana l'impresa che abbia come prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in modo che l'utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione del lavoro come mero guadagno).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente entro prefissati limiti numerici, a seconda del settore di riferimento in cui l'impresa opera. L'impresa infine deve essere svolta dall'imprenditore artigiano che la esercita professionalmente e in qualità di titolare assumendone la piena responsabilità, svolgendo in misura prevalente il lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

- Per ciò che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, la ratio legislativa consente di ritenere che il privilegio venga riconosciuto solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali i servizi prestati ed i prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci.

Esclude:

- Credito vantato dall'impresa artigiana per il corrispettivo di un contratto di appalto (Cass. 27/10/1980, n. 5640);
- Credito vantato da consorzio di cooperative (App. Roma 30/04/1981)
- Crediti derivanti da attività di prestazione di servizi commerciali

Note:

- In merito ai crediti delle Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n° 2984 del 7/4/97 ha precisato quanto segue:

" I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e "pertinenza" professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 d.lg. C.p.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non e' necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o "funzionali", ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e "capitale" investito.

- Rivalutazione del credito delle cooperative di lavoro:
la Corte Cost., con sentenza n° 408 del 18/7/1989, ha esteso il privilegio agli interessi- da corrispondere fino alla data della vendita dei beni- ed alla rivalutazione monetaria - fino alla data di esecutività dello stato passivo, limitatamente alle cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legge in tema di cooperazione (si veda parte prima, par.6).

Scheda n° M9
Articolo 2751 bis
n° 5 bis c.c.
Preferenza 7
Generale

Crediti delle cooperative agricole
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
.....omissis.....
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Note
Detta previsione è stata introdotta dalla legge 18/1/1994 n° 44 (disposizioni in materia di cooperative agricole)

Scheda n° M10
Articolo 2753
e 2778 n° 1 c.c.
Gr. Privilegio 1
Generale

Crediti per contributi e assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti , enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti.

Comprende:

- Oggetto dei privilegi in esame sono i crediti della previdenza sociale .
I relativi rapporti devono avere la loro fonte nella legge e nei contratti collettivi obbligatori (art. 2114c.c.)
- crediti per contributi ed accessori dovuti all'istituto previdenziale da imprenditore artigiano o commerciante che non abbiano regolarizzato le loro stesse posizioni contributive.

- Enasarco (Cass. 17/2/92, n° 1939, Cass. 14/6/90, n° 5818)

Esclude:

- I crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che, seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in contratti collettivi non obbligatori, perché non compresi nel novero dei c.d. «contratti erga omnes», non sono assistiti dal privilegio (Trib. Genova 17 giugno 1994)

Scheda n° M11

Articolo 2771 c.c.

Articolo 2778 n° 2 c.c.

Gr. Privilegio II

Speciale

Crediti dello stato per le imposte sui redditi immobiliari

Art. 2778 n° 2 c.c.

I crediti per le imposte sui redditi immobiliari ,indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili.

Comprende:

- Il privilegio assume carattere mobiliare solo quando lo si esercita separatamente dall'immobile cioè sopra i frutti, i fitti e le pigioni.
- Il privilegio si riferisce all'anno del ruolo e non a quello di produzione del reddito (Cass. 7/6/1956 n° 1952)

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div.IV)

Note:

Irpef, Irpeg e Ilor godono di un privilegio mobiliare speciale, oltre quello immobiliare , sui beni la cui origine è strettamente connessa agli immobili dai quali derivano.

Scheda n° M12

Articolo 2766 c.c.

Crediti degli istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio (art. 2778, n°3)

I crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai primi due commi dell'art. 2766

Note:

detto numero è stato abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1.9.93 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

Scheda n° M13

Articolo 2756 c.c.

Gr. Privilegio III

Speciale

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili (art. 2778, n°4)

I crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall'art. 2756

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla casa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Comprende:

- Le spese di conservazione necessarie senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata e quelle di miglioramento che servono ad aumentare il valore della cosa comprese quelle di trasformazione.

Note:

Il privilegio de quo è subordinato alla condizione che i beni mobili oggetto delle spese si trovino ancora presso chi ha eseguito le spese (Cass. 5/4/91, n° 3546)

Affinché il privilegio abbia effetto nei confronti dei terzi, è necessario che sussista la buona fede del soggetto che ha effettuato la prestazione o sostenuto le spese: in tal caso il privilegio ha efficacia anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti sulla casa anteriormente al sorgere del privilegio.

Scheda n° M14

Articolo 1891 c.4 c.c.

Gr. Privilegio III

Speciale

Crediti per il rimborso dei premi pagati dall'assicuratore e delle spese del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (Art. 2756 c.c.) .

Comprende:

- le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario.

Note

Il privilegio si applica nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta .

Scheda n° M15

Articolo 5 L. 16/4/54

n° 135

Gr. Privilegio 3

Speciale

Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel mezzogiorno e nelle isole erogati dalle sezioni di credito Ind.le.

I crediti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della L. 29/12/48 n° 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n°3 (*), del c.c., sulle scorte di materie prime che si trovano nel patrimonio dell'impresa creditrice senza pregiudizio dei diritti sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed iscrizioni previste nel 3°,4° e 5° c. dell'art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n° 367.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n°4 del c.c..

Note

(*) ora divenuto n° 4 del medesimo articolo, a seguito dell'art. 12 L. 29/7/75, n°426), stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall'art. 2756 c.c.

L'art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle scorte, dovrà essere annotato e pubblicato con le formalità previste dall' art. 7 del Decreto n° 367 del 1944, ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, né i diritti del creditore pignoratizio, non essendo prevista alcuna deroga all'art. 2478, c. 1, c.c. (Cass. 9/10/68, n°3171)

Scheda n° M16

Articolo 40 L. 25/7/52

n° 949

Gr. Privilegio III

Speciale

Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane.

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti od aziende di credito di cui all'art. 3 per gli effetti della presente legge hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme da lui dovute per contratti di fornitura.

....omissis.....

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2752 c.c. ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso codice.

Note

All'art. 40 sono stati aggiunti dall'art. 5 L. 19/12/56 n° 1524 i seguenti commi:

" a garanzia dei crediti concessi in applicazione alla presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio con il grado indicato all'art. 2778, n° 3, del c.c., sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n° 4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato"

Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito all'art. 8: " In deroga al disposto dell'art. 2762 c.c. i privilegi stabiliti nell'art. 40 dell L. 25/7/52, n°949, modificato dall'art. 5 della L. 19/12/56 n° 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni."

Scheda n° M17

Articolo 2757 c.c.

Articolo 2778, n° 5 c.c.

Gr. Privilegio IV

Speciale

Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756 c.c..

Comprende:

- I crediti per lavori di coltivazione e di raccolta vantati dal fornitore o dal prestatore d'opera con una propria organizzazione.

Note

I crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta sono collocati al punto 5) dell'art. 2778 c.c..

Presupposto per l'esercizio del privilegio è la permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza.

Oggetto del privilegio sono i frutti dell'annata agricola alla cui produzione, secondo un criterio di causalità efficiente, hanno concorso le opere prestate e le materie somministrate.

Scheda n° M18

Articolo 2757 c.c.

Articolo 2778, n° 6 c.c.

Gr. Privilegio V

Speciale

Crediti per sementi, materie fertilizzanti ed antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756 c.c..

Note

I crediti di cui all'art. 2757 c.c. sono collocati al punto 6) dell'art. 2778 c.c.. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, vanno collocati nell'ordine: quelli di raccolta, quelli di coltivazione ed infine gli altri crediti indicati dallo stesso articolo 2756 c.c..

Scheda n° M19

Articolo 2758,

c. 1e2 c.c.

Gr. Privilegio VI

Speciale

Crediti dello Stato per tributi indiretti e crediti per rivalsa IVA verso il cessionario ed il committente. I crediti dello Stato per tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Egual privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio per quando riguarda l'imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Comprende:

- I crediti per tributi indiretti indicati nell'art.2758 salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza
- credito per rivalsa i.v.a. corrispondente all'imposta dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nell'esercizio di imprese : grava sui beni che hanno formato oggetto della cessione e ai quali si riferisce il servizio sempre che tali beni siano sussistenti e ipotizzabili nel caso concreto.
(Cassazione civile sez. I, 13/12/96, n. 11143; Cass.15.11.76, n° 4218; Cass. 25.7.76, n°2901)
- Imposta di registro (sul bene mobile negoziato o trasferito con l'atto soggetto a registrazione). Il privilegio si estingue con il decorso del termine di decadenza di 5 anni dalla data di registrazione (Cass. 18.9.70 n° 1552)
- Imposta di bollo
- imposte doganali

- imposta di successione (sui beni e diritti trasferiti " mortis causa" o per atto tra vivi a titolo gratuito). Il privilegio si estingue con il decorso del termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione (o dalla data di definitività dell'accertamento di maggior valore) e di cinque anni dall'apertura della successione in caso di omessa dichiarazione.
- canone di abbonamento alla radiotelevisione

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
- pene pecuniarie e soprattasse
- locatore bene immobile (Trib. Bergamo 12 gennaio 1995)

Scheda n° M20

Articolo 2759 c.c.

Articolo 2778, n° 7 c.c.

Gr. Privilegio VI

Speciale

Crediti per le imposte sul reddito degli ultimi due anni sui mobili che servono all'esercizio delle imprese e sulle merci. (art. 2759)

I Crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio d'impresa commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore. Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Comprende:

- Irpef e Ilor afferenti il reddito d'impresa.
- Irpeg

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
- soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef e dell' irpeg(Cass. Civile, sez. I, 28 giugno 1994, n. 6214- Cass. 24/1/ 95, n. 838- Cass. 4/3/94 n° 2143)
- Responsabilità società di persone per omesso versamento dell' Irpef da parte dei soci.
- In virtù della cosiddetta personalizzazione del debito d'imposta: la società fallita non può essere chiamata a rispondere dell' imposta a carico dei soci perché non ne è debitrice. (Cass. Civile Sez I, 12/1/89 n°87 e 25/1/89 n° 408)
- Soprattassa omesso ritardato versamento ritenute alla fonte (App. Torino 21/5/85)
- Irpef e Ilor non imputabili ai redditi d'impresa.

Note:

il privilegio speciale dei crediti per le imposte sul reddito è limitato a quelli relativi all'ultimo biennio (per gli anni precedenti ricorre il privilegio generale al n° 18 dell'art. 2778 c.c.)

Scheda n° M21

Articolo 2754 c.c.

Articolo 2798, n° 8 c.c.
Gr. Privilegio VII
Generale

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i Contributi dovuti ad istituti ed enti per le forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati al precedente articolo.

Comprende:

- i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall' art. 2754 , nonché' gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n.1) del presente articolo;
- Tutti i crediti per i fondi integrativi e sostitutivi e per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle previste dall'art. 2753 c.c..
- Le principali forme di tutela previdenziali e assicurative previste da questo articolo sono le seguenti: Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ente Nazionale di previdenza e assistenza per
- gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
- Altre forme assicurative obbligatorie, gestite dall'INPS, relativamente alla riscossione attraverso la cassa unica per gli assegni famigliari, l'assicurazione contro la disoccupazione, ed infine l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Esclude:

- Le forme assicurative previste integralmente all'art. 2753 c.c.

Note:

Si precisa che il privilegio in questione non compete a quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.

Scheda n° M22
Articolo 2753 e 2754 c.c.
Articolo n° 2778, n° 8 c.c.
Gr. Privilegio VII
Generale

Crediti per gli accessori dei contributi relativi alle altre forme di assicurazione e dei contributi che godono il privilegio di I° grado limitatamente al 50%

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro gli accessori limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

Comprende:

- I crediti accessori, corrispondenti tutte le somme aggiuntive e supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi assicurativi, nei limiti del 50% del loro ammontare.
- Gli interessi, fino alla dichiarazione di fallimento.

Esclude:

I crediti per le sanzioni amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti accessori.

Scheda n° M23
Articolo 2766 c.c.
Articolo 2778 n° 9 c.c.

Gr. Privilegio IX Speciale

Credito degli Istituti di credito Agrario di Miglioramento

Articolo 2778 n°9 c.c..

Detto numero è stato abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1/9/93 n° 385 (Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia)

Scheda n° M24 Articolo 2768 Gr. Privilegio 8 Speciale

Crediti dipendenti da reato

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e

Le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale

Comprende:

- I crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768 c.c., sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale.
 - Presupposto del privilegio è che il sequestro conservativo, che può essere richiesto ai sensi dell' art. 189 C.P. sui beni dell'imputato, sia stato autorizzato ed eseguito in epoca antecedente al fallimento.
 - Vi rientrano (secondo l'ordine statuito dall'art. 191 C.P.):
 - le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
 - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato (L'azione, della parte offesa per ottenere il pagamento, deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui, la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
 - le spese e gli onorari del difensore del condannato.
 - le spese del procedimento penale.
 - le spese per il mantenimento del condannato negli istituti di pena.
- Le spese pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.

Scheda n° M25 Articolo 2810 c.c. Articolo 2779 c.c. Gr. Privilegio IX Speciale

Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli

.....omissis.....

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale

Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art.2810 , queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell' art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

Comprende:

Tutti gli autoveicoli elencati nell'art. 1 del R.D.L. 436/1927

Il titolo che da luogo al privilegio deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro.

Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere iscritto nel pubblico registro

automobilistico e nasce solo dopo l'iscrizione.

Tale privilegio dura per un tempo non superiore a cinque anni dell'iscrizione decorso il quale viene meno.

Esclude:

L'iscrizione del privilegio non può essere richiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi ha dato luogo.

Scheda n° M26

Articolo 2767 c.c.

Articolo 2778 n° 11 c.c.

Gr. Privilegio X

Speciale

Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato.

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

Comprende:

- Il credito del danneggiato derivante da responsabilità civile si esercita sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
- Il privilegio in questione risulta aver perso gran parte della sua importanza con l'entrata in vigore della Legge 24 Dicembre 1969 N.990 sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., che prevede che il danneggiato per sinistro provocato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore .

Esclude:

Nell'ambito della casistica prevista dalla Legge 990/1969 il privilegio in questione non potrà operare.

Scheda n° M27

Articolo 2760 c.c.

Articolo 2778 n° 12 c.c.

Gr. Privilegio XI

Speciale

Crediti dell'albergatore

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

Comprende:

La dottrina ritiene che in tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a completamento di quelli propriamente alberghieri.

E importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell'albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell'albergo.

Esclude:

Il privilegio dell'albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell'art. 2954 c.c.(salvo stipula di un contratto di deposito).

Scheda n° M28
Articolo 2761 c.c.
Articolo 2778, n° 13 c.c.
Gr. Privilegio XII
Speciale

Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' art.2756.

Comprende:

VETTORE

- Trasporto di cose per via terrestre e acqua interna
- Trasporto c.d. " bagaglio appresso"
- Il corrispettivo, le spese anticipate per riparazione o conservazione delle cose trasportate, quelle per penalità per false o irregolari dichiarazioni, le spese d'imposta (doganali, IVA e bollo)
- crediti precedenti dell' ultimo vettore nel caso di trasporto cumulativo

MANDATARIO

- nel concetto di mandatario rientrano anche il commissionario, lo spedizioniere, la banca incaricata da una società per azioni di collocare sul mercato il pacchetto obbligazionario (il privilegio in tal caso è sulle obbligazioni vendute ancora in possesso della banca), il distributore cinematografico sulle somme anticipate

DEPOSITARIO

- Banche per deposito di oggetti in custodia
- Albergatori per le cose che i clienti hanno consegnato in custodia (art. 1783 c.c.)
- Prestatore d'opera al quale sia stato consegnato il bene per essere riparato

Esclude:

VETTORE

- Trasporto marittimo e aeronautico, regolato rispettivamente dagli art. 548 a 564 e 1022 a 1026 cod. nav.
- Trasporto di persone
- Crediti per assegni di valore eventualmente gravanti sulle cose trasportate

MANDATARIO

- Agenti, mediatori, lavoratori subordinati ancorché muniti di procura (che peraltro possono comunque invocare il privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c.).
- Institori, prestatori d'opera intellettuale, amministratori, sindaci di società di capitali, (implicando tali figure rapporti di subordinazione o di collaborazione e di prestazione d'opera autonoma, che nulla hanno a che vedere con il mandato)

DEPOSITARIO

- crediti relativi ai c.d. depositi cauzionali che hanno natura di pegno irregolare, quelli relativi ai depositi bancari e ai depositi irregolari per i quali è concessa al depositario la facoltà di servirsi del denaro o delle cose fungibili consegnategli;
- il custode in dipendenza di un contratto di compravendita

SEQUESTRATARIO

- Crediti nell'ipotesi di sequestro giudiziario o conservativo ex art. 670 e 671 c.p.c.(poiché la norma parla solo di sequestro convenzionale)

Note:

Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore. (Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n. 3108.)

Scheda n° M29
Articolo 2762 c.c.
Articolo 2778, n° 14 c.c.
Gr. Privilegio XIII
Speciale

Crediti del venditore di macchine specificate all' art.2762 c.c con atto di vendita trascritto sorto nel triennio. Crediti delle banche per anticipazioni sul prezzo di acquisto (L. 1329 del 28/11/65)

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524 . La trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e' stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il creditore che ha trascritto per primo.

Comprende:

- I crediti derivanti da contratti aventi per oggetto la vendita di macchine intese nel loro significato più generico stipulati in forma scritta e trascritti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione sono collocate.
- Per il riconoscimento del privilegio del credito della banca, occorre che il contratto di anticipazione bancaria venga integrato con il contratto di compravendita di macchinari, in quanto concorre all'individuazione dello scopo, dell'ammontare e della scadenza dell'anticipazione (Cass. 29.11.1978, n° 5636)

Esclude:

- I beni mobili iscritti in pubblici registri e suscettibili di ipoteca ex art. 2810 c.c.

Note:

L'efficacia del privilegio è condizionata alla sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell'ambito della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al momento della trascrizione.

Scheda n° M30
Articolo 2763 c.c.
Articolo 2778, n° 15 c.c.
Gr. Privilegio XIV
Speciale

Crediti per canoni enfiteusi di cui all' art. 2763

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Comprende:

- frutti dell'anno in corso e quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo, e ancorché il fondo sia stato concesso dall'enfiteuta in subenfiteusi.

Tutti i prodotti naturali del fondo, secondo quanto previsto dall' art. 820, c. 1, c.c..

Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma anche quelli che , essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti nell'anno in cui il concedente esercita il privilegio.

Il privilegio sussiste anche quando i frutti sono stati trasformati secondo i normali usi agricoli.

Scheda n° M31

Art. 2764 c.c. - 2765 c.c.

Art. 2778, n° 16 c.c.

Gr. Privilegio XV

Speciale

Crediti del locatore di immobili e quelli derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegiato sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del sub-conduttore.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro stabilito nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio. (Art. 2765)

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 c.c. .

Comprende:

- Credito del locatore di immobili urbani verso il conduttore.
- Credito del locatore di fondi rustici verso l'affittuario .
- Credito della Cassa depositi e prestiti dell'amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle mutuarie Coop. Edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n° 1165) .

Esclude:

- Crediti derivanti da locazione beni mobili, ove questi siano oggetto di un autonomo contratto di locazione
- Crediti da contratto d'affitto d'azienda, anche se questa è localizzata in un immobile facente parte del complesso aziendale

Note

L'oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava "sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile" e nel secondo caso "sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo".

Nel primo caso occorre distinguere se trattasi di immobile locato a

- uso domestico : vi rientrano la mobilia, le stoviglie, la tappezzeria. Restano escluse le cose impignorabili ai sensi degli art. 514 e 515 c.p.c.;
- uso industriale: vi rientrano gli impianti asportabili, i macchinari, gli utensili da lavoro, le scorte di materie prime ed i manufatti. Restano esclusi i prodotti in corso di lavorazione e le cose introdotte per la riparazione.
- uso commerciale: vi rientrano le merci e le apparecchiature di ogni genere (ad es. registratori di cassa, macchine calcolatrici, scaffalature, banconi, sedie, ecc.) sempre che si trovino nell'immobile al momento in cui si fa valere il privilegio stesso

Il privilegio non può sussistere ove si tratti di immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione o il deposito di cose appartenenti a terzi (autorimesse, magazzino generale)

Scheda n° M32

Articolo 2751 c.c.

Articolo 2778 n. 17

Gr. Privilegio XVI

Generale

Crediti per spese funebri, infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Comprende:

- Spese per vestiario, cassa mortuaria, trasporto luogo di sepoltura, riti religiosi e civili, loculo cimitero, cremazione, rintraccio cadavere, apposizione lapide (Funebri).
- Spese di convalescenza (infermità).
- Forniture di vitto, alloggio e vestiario, anche se fatte da conviventi non legati al debitore da vincoli di parentela (alimenti).

Esclude:

- permanenza in luoghi di soggiorno o località climatiche, spese per il parto (infermità)

Note

Spese funebri: in caso di eredità accettata con beneficio d'inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto.

Vi sono tesi contrastanti in dottrina nel caso di accettazione dell'eredità puramente e semplicemente con conseguente confusione dei patrimoni, sorgendo allora il quesito se gli eredi siano tenuti o meno a subire il privilegio anche sui mobili propri.

Spese infermità: vi sono opinioni contrastanti in dottrina se vi rientrano solo le spese della malattia che ha portato alla morte o quelle di tutte le malattie degli ultimi sei mesi anche se non letali.

(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33 ha modificato il comma 1 e soppresso il comma 2).

- Scheda n° M33

Articolo 2752, c.1 c.c.
Articolo 2778, n° 18 c.c.
Gr. Privilegio XVII
Generale

Crediti dello Stato per tributi diretti.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Comprende:

- Irpef, ilor non imputabili ai redditi immobiliari o d'impresa.
- Irpeg
- tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente, anche se l'anno dell'insinuazione e' successivo a quello della dichiarazione di fallimento. (Cass. 14/1/99 n. 330, Cass. 27/7/96, n° 8524)

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
- sanzioni soprattasse e pene pecuniarie(Cass., sez. I 28/6/94 n° 6214)
- i tributi posti in riscossione con ruoli notificati in anni ancora precedenti e in anni successivi.

(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33
ha soppresso il comma 2 dell'art. 2752,
pertanto l' ex c. 3 diventa c. 2).

- Scheda n° M34
Articolo 2752, c.2 c.c.
Articolo 2778, n°19 c.c.
Gr. Privilegio XVIII
Generale

Crediti per le imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme sull'IVA.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Comprende:

- Il debito del contribuente nei confronti dello stato per Iva dovuta in base alla liquidazione periodica.
- Soltanto per l'IVA è espressamente prevista l'estensione del privilegio alle pene pecuniarie e alle soprattasse (Cass., sez. I, 28/6/94, n° 6214, Cass. 24.1.195, n° 838, Cass. Sez. Un. 6.5.93, n° 5246)

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv).

(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33
ha soppresso il comma 3 dell'art. 2752,

pertanto l' ex c. 4 diventa c. 3).

Scheda n° M35

Articolo 2752, c.3 c.c.

Articolo 2778, n° 20 c.c.

Gr. Privilegio XIX

Generale

Crediti degli enti locali per tributi.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni .

Comprende:

Imposta di soggiorno; tassa di raccolta dei rifiuti; tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; imposta sui cani; contributi per acqua potabile; imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Esclude:

- Interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
- imposte, tasse e tributi non contemplati dalla legge sulla finanza locale, eccetto norma espressa
- Iciap
- Sanzioni, soprattasse e pene pecuniarie sui tributi.

Scheda n° I1

Articolo 2770 c.c.

Preferenza 1

Speciale

Crediti per atti conservativi o di espropriazione.

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione della liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

Comprende:

- le spese di giustizia per atti che tendono a conservare la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (art. 2740 c.c.), ovvero a realizzare coattivamente il valore di essi (art. 2910 c.c.); spese, cioè, che vengono affrontate esclusivamente da chi ha la veste di creditore e che si presentano, almeno potenzialmente, idonee ad avvantaggiare gli altri creditori: godono del privilegio le spese affrontate nell'interesse comune, anche soltanto potenziale, dei creditori concorrenti e resta escluso per gli atti compiuti a vantaggio esclusivo di uno di essi (Cass. 4.2.80 n. 763)
- le spese di giustizia incontrate dall'aggiudicatario per la cancellazione di ipoteche iscritte sull'immobile sottoposto ad espropriazione forzata, in conformità dell'ordine impartito dal giudice della esecuzione con il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.), in quanto spese sostenute per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori (Cass. 11.2.80 n. 929)
- le spese di giustizia sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c), quelle sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.) e quelle sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) tranne nel caso in cui tra i creditori ve ne sia almeno uno provvisto di ipoteca (Cass. 17.7.69 n. 641, Cass. 24.10.68 n. 3461)

- le spese di giustizia incontrate dal terzo acquirente per la procedura di liberazione (purgazione) del bene espropriato dalle ipoteche, sia che essa si esaurisca con la distribuzione del prezzo a norma dell'art. 794 c.p.c., sia che ad essa subentri una espropriazione individuale (art. 795 c.p.c.) o concorsuale (Cass. 11.2.80 n. 929)
- le spese del creditore istante il fallimento (Cass. 1201/1959), limitatamente al primo fra i creditori che hanno presentato la richiesta e nel limite, secondo il Tribunale di Ancona, di lire 250 mila

Esclude:

- le spese di giustizia relative al procedimento esecutivo in cui il credito è fatto valere vanno in prededuzione
- le spese di giustizia incontrate dal creditore per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale (in base a decreto ingiuntivo) (Cass. 10.11.61 n° 2625)
- le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario perché non sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24.10.68 n° 3461)
- tra le spese di giustizia fatte dal creditore sequestrante nell'interesse comune di tutti i creditori che concorrono all'esecuzione e per le quali, a norma dell'art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, non possono ritenersi comprese quelle del giudizio di merito, abbinato a quello di convalida del sequestro, trattandosi di spese attinenti all'interesse esclusivo del sequestrante (Cass. 3194/1959)
- le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di sequestro giudiziario (Cass. 20.10.68 n. 3461)

Nota: ai sensi del primo comma dell'art. 2777 c.c., i crediti per spese di giustizia enunciati nell'art. 2770 c.c. sono collocati con preferenza su ogni altro credito anche ipotecario

Scheda n° I2

Articolo 2777 c.c.

ultimo comma

Preferenza 2

Speciale

Preferenze delle spese di giustizia e di altri crediti.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751 bis.

Comprende:

- crediti da operazioni di finanziamento alle industrie previsti dall'articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1947 n. 1075 che ha modificato l'articolo 7 del D.L. 1° novembre 1944 n. 364
- crediti dell'Amministrazione Militare per anticipazioni sulla indennità di espropriazione in caso di occupazione d'urgenza(art. 3 della Legge 25 agosto 1940 n. 1382):
- Invim derivante dalla vendita forzata di un immobile (Cass. 26.6.92 n. 8021 – Cass. 22.5.1992 n. 6152 – Cass. 4.5.91 n. 4926 – Cass. 18.10.90 n. 10163)
- crediti degli ausiliari del giudice (consulente tecnico, custode. ecc..)

Scheda n° I3

Articolo 2771

e 2780 n. 1 c.c.

Grado 1

Speciale

Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e

le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriore agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Comprende:

- crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari (IRPEF-IRPEG-ILOR) limitatamente a quelle iscritte a ruolo
- indennità di mora

Esclude:

- soprattasse (Cass. 24.1.95 n. 838 ,Cass. 4.3.94 n. 2143 , Cass. 29.10.94 n. 8930 e Cass., Sez. unite, 6.5.93 n. 5246)
- pene pecuniarie (Cass. 18.1.91 n. 494, Risol. Ministeriale 9.12.80 n. 15/5820)
- interessi

Nota: il credito alla cooperazione (Legge 25/11/1962 n. 16) gode del privilegio, ma posposto a quello di cui all'articolo 2271 c.c..

Scheda n° I4

Articolo 2755

e 2780 n.2 c.c.

Grado II

Speciale

Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.

I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

Comprende:

- crediti per contributi imposti ai proprietari per far fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Per le opere di bonifica il privilegio compete sui fondi compresi nel perimetro del comprensorio (articolo 860 c.c.), mentre per le opere di miglioramento sui fondi di proprietà di consorziati compresi nell'ambito territoriale del consorzio.

Esclude:

- si riscontrano opinioni divergenti in ordine al limite temporale del privilegio in questione. Alcuni ritengono che è limitato ai contributi dovuti per l'anno in corso e per l'antecedente (Cass. 27.5.40 n°1610); parte della dottrina è dell'avviso che il privilegio de quo non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la prescrizione del credito.

Scheda n° I5

Articolo 2774

e 2780 n.3 c.c.

Grado III

Speciale

Crediti per concessione di acque.

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Comprende:

- Grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175 (T.U. acque pubbliche)
- i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio

Esclude:

- gli altri crediti in materia di acque pubbliche che riguardano enti o persone diverse dallo Stato

Scheda n° I6

Articolo 2772

e 2780 n.4 c.c.

Grado IV

Speciale

Crediti per tributi indiretti.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto,omissis....., sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferiscono il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Comprende:

- imposta di registro: non oltre cinque anni dalla data di registrazione dell'atto (Cass. 15.2.95 n. 1622), tale termine è considerato di decadenza (Cass. 27.4.84 n. 2644) e pertanto non subisce interruzioni o sospensioni
- l'imposta di successione e donazione: prevale sui diritti del legatario, ma non prevale sui crediti separatisti nonché su quelli vantati da creditori ipotecari che abbiano scritto ipoteca entro 3 mesi dall'apertura della successione (Cass. 14.12.71 n. 3637)
- imposta di bollo
- IVA e relative soprattasse e pene pecuniarie
- imposta ipotecaria

Esclude:

- imposta di registro su atti di fusione di società (Cass. 28.11.89 n. 5171)

- imposta di registro su contratto di appalto per la costruzione dell'immobile
- imposta di successione: esclude i diritti
- gli interessi su tutti i tributi indiretti
- soprattasse, pene pecuniarie e mora (tranne per l'Iva)(Cass. 30.3.92 n. 3878, Cass. 25.10.90 n. 10360; vd. articolo 62 comma 3 DPR 633/72)

Nota: trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava esclusivamente sull'immobile per cui è dovuta l'imposta e non su altri beni del contribuente

Scheda n° I7

Articolo 2772 (parte

1° comma) e 2780 n° 5

Grado V

Speciale

Crediti per Invim.

....., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,

Comprende:

- Crediti per Invim sull'immobile trasferito.
Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal trasferimento

Esclude:

- Soprattasse, interessi e pene pecuniarie

Scheda n° I8

Articolo 2783 bis c.c.

Grado VI

Speciale

Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Comprende:

- articolo aggiunto dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 428 che prevede l'applicazione della norma anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia ancora in corso

Scheda n° I9

Articolo 2808 c.c.

e seguenti

Speciale

Costituzione ed effetti dell'ipoteca.

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Articolo 2748 comma 2 Codice Civile:

" I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente."

Comprende:

- le ipoteche iscritte nei registri immobiliari secondo l'ordine di iscrizione
- gli interessi dovuti riferiti all'anno in corso alla data del fallimento ed alle due annate precedenti, purché ne sia enunciata la misura nella iscrizione (art. 2855 comma 2 c.c.)
- gli interessi accessori fino alla data della vendita (calcolata all'emissione del decreto di trasferimento) nei limiti però della misura legale (art. 2855 comma 3 c.c.) (Cass. 8.9.83 n. 5526)
- le spese per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca
- il credito ipotecario si estende anche al canone di affitto di azienda in proporzione al valore dell'immobile aziendale compreso nel canone

Esclude:

- le ipoteche non consolidate alla data del fallimento

Scheda n° I10

Articolo 2783 c.c.

Speciale

Preferenza non determinata dalla legge.

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato dal codice.

Comprende:

- i privilegi speciali per i quali dalla legge non risulta il grado di preferenza: infatti essi prendono posto dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice, ma prima dei crediti assistiti da ipoteca

Scheda n° S1

Articolo 2776 comma 1 c.c.

Grado 1

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari.

Comprende:

- trattamento di Fine Rapporto
- indennità sostitutiva di preavviso (articolo 2118 c.c.)

Esclude:

- le ultime tre mensilità. La Legge 27 gennaio 1992 n. 80 ad esse ha esteso il trattamento previsto per il T.F.R. con l'intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps, ma hanno solo privilegio generale mobiliare (e non collocazione sussidiaria sugli immobili)

Scheda n° S2

Articolo 2776 comma 2 c.c.

Grado 2

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

.....(omissis).....

I crediti indicati dagli articoli 2751 e ..(omissis).. ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

Articolo 2751 c.c.

Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Nota: sull'ordine dei crediti privilegiati richiamati nel secondo comma dell'art. 2776 c.c. si veda il paragrafo "Collocazione sussidiaria sugli immobili" nella parte introduttiva

Scheda n° S3

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 3

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

.....(omissis).....

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

.....(omissis).....

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
- 2) ...(omissis)...
- 3) ...(omissis)...
- 4) ...(omissis)...
- 5) ...(omissis)...
- 5 – bis) ...(omissis)...

Comprende:

- i crediti per retribuzioni dei lavoratori subordinati (comprese le ultime tre mensilità)

Esclude:

- i crediti derivanti da un rapporto di lavoro para-subordinato

- il credito di una associazione di categoria per contributi sindacali, anche se il dipendente abbia autorizzato la ritenuta sul salario
- i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate

Scheda n° S4

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 4

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

.....(omissis).....

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, .. (omissis) ., sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

.....(omissis).....

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

...(omissis)

le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

...(omissis)...

...(omissis)...

5 – bis) ...(omissis)...

Comprende:

- i crediti del professionista e di ogni altro prestatore d'opera relativi agli ultimi due anni di prestazioni anche se si riferiscono a prestazioni eseguite anteriormente al biennio precedente alla data del fallimento
- il credito del professionista relativo al suo diritto di ripetere il contributo del 2% versato alla propria Cassa di Previdenza (Cass. 1.6.95 n. 6149)
- i compensi dei membri del Collegio Sindacale
- i crediti degli agenti anche se società, sempre che l'elemento lavoro sia prevalente rispetto al capitale investito nell'impresa (Cass. 20.7.92 n. 8756), anche se non iscritti nello speciale ruolo

Esclude:

- i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate
- l'Iva sulla prestazione (in particolare per professionisti Cass. 6.8.93 n. 8556, Cass. 4.6.94 n. 5429)
- i compensi degli amministratori di società di capitali e dei liquidatori di società (anche se professionisti Cass. 11.4.83 n. 2542)
- i crediti derivanti dalle prestazioni dei mediatori (Cass. 15.6.88 n. 4082)
- i crediti di società di revisione (Trib. Torino 19/7/96)

Scheda n° S5

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 5

Generale Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

.....(omissis).....

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli .. (omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, .. (omissis) .., sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

.....(omissis).....

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) ... (omissis) ...

2) ... (omissis) ...

3) ... (omissis) ...

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita di prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5 - bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Esclude:

- i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate

Scheda n° S6

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 6

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

.....(omissis).....

2° comma.

I crediti indicati .. (omissis) .., ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ci cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

.....(omissis).....

Articolo 2753 c.c.

Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Comprende:

- Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- I crediti dell'Enasarco per i contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio (Cass. 23.12.94 n. 11115, Cass. 4.12.91 n. 13061)

Scheda n° S7

Art. 2776 comma 3 c.c.

Grado 7

Generale

Collocazione Sussidiaria

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

.....(omissis).....

2° comma.

.....(omissis).....

3° comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Articolo 2752 3° comma c.c.

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali. Hanno altresì privilegio generali sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Nota: si veda la scheda M34

PARTE TERZA

Esempi pratici di piani di riparto

A) - RIPARTO PARZIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento -----,

R.F. -----

Ill.mo Sig. Giudice delegato, il sottoscritto Curatore -----

PROPONE

di eseguire la prima ripartizione parziale dell'attivo, di cui espone il progetto previo rendiconto aggiornato.

RENDICONTO AL -----

ENTRATE

MOBILIARI

- Recupero crediti 50.000.000

- Estinzione c/c bancari 20.000.000

- Rimborsi fiscali 15.000.000

- Vendite mobiliari (macchine, attrezza. etc.) 200.000.000

- Transazioni 20.000.000

- Revocatorie	80.000.000
- Canoni locazioni	20.000.000
(A) Totale entrate mobiliari (38,39 %)*	405.000.000
	=====
IMMOBILIARI:	
- Vendite immobiliari	600.000.000
- Canoni locazione	50.000.000
(B) Totale entrate immobiliari (61,61 %)*	650.000.000
	=====
TOTALE ENTRATE (A+B)	1.055.000.000
	=====

* (percentuale su totale entrate)

INTERESSI ATTIVI

(ripartizione proporzionale alle categorie di attivo realizzato.)

1) L. 12.000.000	x 38,39 %	=	L. 4.606.800
2) L.12.000.000	x 61,61 %	=	L. 7.393.200

(C) Totale interessi	L.		12.000.000

ENTRATE MOBIL.+INTER. = L. 405.000.000 + 4.606.800 = L. 409.606.800

ENTRATE IMMOB.+INTER. = L. 650.000.000 + 7.393.200 = L. 657.393.200

TOTALE ENTRATE (A+B+C) L.1.067.000.000

USCITE

GENERALI DI PROCEDURA

- Postali	1.500.000
- Bolli e diritti	800.000
- Imposta di registro	250.000
- Legali (onorari e competenze)	5.000.000
- Compenso al Curatore	30.000.000
- Varie	1.000.000
- Campione fallimentare	900.000
- Comp. coadiutori	4.000.000
(D) Totale uscite generali procedura	43.450.000
	=====

MOBILIARI

- Postali	350.000
- Bolli e diritti	260.000
. Comp. stimatore	700.000
- IVA	40.000.000
- Varie	50.000
- Pubblicità vendite	1.200.000
- Compenso Legale	6.000.000
- Riscatto e passaggio auto	500.000
(E) Totale uscite mobiliari	49.060.000
	=====

IMMOBILIARI

- Postali	420.000
- Bolli e diritti	480.000
- Spese condominiali	2.200.000
- IVA	120.000.000
- INVIM	8.000.000
- ICI	3.600.000
- Spese pubblicità (manifesti, FAL, quotidiani)	4.200.000
- Compenso C.T.U.	5.000.000
- Assicurazioni	2.500.000
(F) Totale uscite immobiliari	146.400.000
	=====
TOTALE USCITE (D+E+F)	238.910.000

Riepilogo:

TOTALE ENTRATE	1.067.000.000
TOTALE USCITE	238.910.000 (-)
SALDO	828.090.000
	=====

corrispondente al saldo del libretto di deposito a risparmio n. -----presso la
----- recante il saldo di L. 828.500.000, (da dedurre anticipi in fase di
rimborso al Curatore L. 410.000).

Quanto sopra premesso, il sottoscritto,

tenuto conto

dello stato della procedura, delle domande di insinuazione tardiva presentate, nonché delle
spese previste, ritiene opportuno distribuire ai creditori ad oggi ammessi al passivo in via
privilegiata la somma complessiva di L. 703.876.500 pari all' 85%, previo accantonamento di
L. 124.213.500-

Tutto ciò secondo il prospetto allegato ed a seguito della seguente suddivisione dell'attivo
disponibile:

Attivo immobiliare

- Entrate	650.000.000
- Interessi bancari (rip. prop.)	7.393.200 (+)
Totale attivo immobiliare	657.393.200
- Uscite particolari	146.400.000 (-)
- Uscite generali (L. 45.450.000 x 61,61%) * 26.769.545	(-)
Residuo attivo immobiliare	484.223.655
	=====

Attivo mobiliare

- Entrate	405.000.000
- Interessi bancari (rip. prop.)	4.606.800 (+)
Totale attivo mobiliare	409.606.800
- Uscite particolari	49.060.000 (-)
- Uscite generali (L. 43.450.000 x 38,39%) * 16.680.455	(-)
Residuo attivo mobiliare	360.546.800
	=====

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

Attivo immobiliare residuo	484.223.655
Accantonamento	76.527.937 (-)
Attivo da ripartire	407.695.718

=====

Attivo mobiliare residuo	383.826.345	
Accantonamento	47.685.563	(-)
Attivo da ripartire	312.861.237	
	<u>694.440.000</u>	

1) PRIVILEGI MOBILIARI (attivo da ripartire : L. 312.861.237)

a) CREDITI DI LAVORO EX ART. 2751 bis n.1 c.c. (al 100%)
 (comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria)
 * (vedi nota 1 a fondo pagina)

¹ Esempio di calcolo di interessi e rivalutazione per credito di lavoro.
 sorte: L. 10.000.000
 interessi nella misura legale fino alla durata della vendita dei beni immobili
 e del realizzo dei crediti
 $10.000.000 \times \text{giorni } 180/365 \times 2,5 = \text{L.}$
 rivalutazione monetaria fino alla esecutività dello stato passivo
 $10.000.000 \times \text{indice ISTAT (ipotesi \%)} = \text{L.}$

Totale credito L.
 indice Istat del mese dell'esecutività dello stato passivo
 indice ISTAT=
 indice Istat mese dichiarazione fallimento

Dipendente A (domanda n. 5)	L. 12.000.000
Dipendente B (domanda n.6)	L. 18.000.000
Dipendente C (domanda n.7)	L. 14.000.000
Dipendente D (domanda n.8)	L. 18.000.000
Dipendente E (domanda n. 9)	L. 18.000.000
Dipendente F (domanda n.10)	L. 10.000.000
Dipendente G (domanda n.11)	L. 11.000.000
Dipendente H (domanda n. 12)	L. 19.000.000
Dipendente I (domanda n. 13)	L. 10.000.000
- INPS per surroga	L. 60.000.000

b) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art. 2751 bis n.2 c.c. (al 100%)
 Avvocato A (domanda n. 22) L. 11.000.000
 Commercialista B (domanda n. 31) L. 13.000.000

c) CREDITI IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE
 E LAVORO

ex art. 2751 n. 5 c.c. (al 100%) (oltre interessi legali solo per le cooperative
 prod. lavoro)

Artigiano	A (domanda n. 1)	L. 5.020.000
Artigiano	B (domanda n.3)	L. 8.861.237
Cooperativa	A (domanda n.20)	L. 15.000.000
Cooperativa	B (domanda n.27)	L. 12.000.000

d) CREDITI per contributi Istituti e Enti previdenziali ex art. 2778 n.1 c.c. (al50%)

INPS (domanda n. 30)

L. 58.000.000 su L. 116.000.000

Riepilogo privilegi mobiliari

Crediti sub a)	190.000.000
Crediti sub b)	24.000.000
Crediti sub c)	40.861.237
Crediti sub d)	58.000.000

Totale 312.861.237

2) PRIVILEGI IMMOBILIARI (attivo da ripartire L. 407.695.718)

a) CREDITO IPOTECARIO di I° grado (al 100 %)

(comprensivo di interessi ex art. 2855 c.c.)

* (vedi nota 2 a fondo pagina)

Banca A (domanda n. 2) L. 307.695.718

b) CREDITO IPOTECARIO di II° grado (al 25 %)

Banca B (domanda n. 25) L. 100.000.000 su L. 400.000.000

Riepilogo privilegi immobiliari:

Credito sub a)	307.695.718
Credito sub b)	100.000.000

Totale 407.695.718

Rimangono incapienti in questa sede i restanti creditori privilegiati ed i creditori chirografari.

Il sottoscritto Curatore

CHIEDE

che il Sig. Giudice Delegato voglia ordinare il deposito del suesteso progetto di riparto in Cancelleria.

Con ossequi.

Ancona,

Il Curatore

(.....)

Allegati:

- la documentazione del tacito parere favorevole del Comitato dei Creditori.
- copia libretto bancario della procedura.

2 Esempio di calcolo degli interessi per creditori ipotecari.

- ipotesi di fallimento dichiarato con sentenza pubblicata il 1/9/98

- vendita conclusa con decreto di trasferimento del 11/11/99

Interessi convenzionali calcolati per l'anno in corso alla data di dichiarazione di fallimento

((1/9/98 - 31/12/98 = 122 giorni)

200.000.000 x 14% x 122/365 = L.

Interessi nella misura legale maturati dopo il compimento dell'anno in corso alla data del fallimento fino alla data della vendita del bene immobile. (1/1/99 - 11/11/99 = 315 giorni)

200.000.000 x 2,5% x 315/365 = L.....

Totale credito

L.

B) – RIPARTO PARZIALE CON PIÙ IMMOBILI

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO-----,

R.F.-----

PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

All'ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore_____

PROPONE

di eseguire la ripartizione parziale dell'attivo, di cui espone il progetto previo rendiconto aggiornato con il prospetto delle somme disponibili alla data odierna.

ENTRATE

A) MOBILIARI

- estinzione c/c bancari	21.400.000
- vendita beni mobili	1.020.000.000
- recupero crediti	140.370.000
- rimborso fiscale	54.000.000
- interessi bancari (in proporzione alle categorie di attivo realizzato: L.62.000.000 x 22,19 %)	13.757.800

Totale entrate mobiliari 1.249.527.800

B) IMMOBILIARI

B.1) ricavo VENDITA APPARTAMENTO	782.400.000
interessi bancari (in proporzione alle categorie di attivo realizzato: L.62.000.000 x 13,89 %)	8.611.800

Totale entrate immobile B.1 791.011.800

B.2) ricavo vendita CAPANNONE 3.600.000.000

interessi bancari (in proporzione alle categorie
di attivo realizzato: L.62.000.000 x 63,92 %) 39.640.000

Totale entrate immobile B.2 3.639.630.400

TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI (B.1 + B.2) 4.430.642.200

TOTALE ENTRATE (A + B) 5.680.170.000

1) USCITE DI CARATTERE GENERALE

- bolli	320.000
- postali	450.000
- acconto compenso curatore	15.000.000
- compenso coadiutore fiscale	3.500.000
- compenso legale	6.200.000

Totale USCITE DI CARATTERE GENERALE 25.470.000

2) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE

- postali	420.000
-----------	---------

- bolli e diritti	450.000
- compenso stimatore	3.100.000
- compenso funzionario per inventario	410.000
- pubblicità vendita macchinari	600.000
- IVA	160.000.000

Totale USCITE DI CARATTERE MOBILIARE 164.980.000

3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE

3.a) SPESE IMPUTABILI ALL'APPARTAMENTO B.1

- bolli e diritti	120.000
- postali	360.000
- INVIM	8.400.000
- spese pubblicità	630.000
- FAL e diritti di affissione	70.000

compenso CTU (in percentuale sul ricavato delle vendite immobiliari L.13.400.000 x 17,86 %)

2.393.240

Totale USCITE IMPUTABILI

ALL'IMMOBILE B.1 11.973.240

3.b) SPESE IMPUTABILI AL CAPANNONE B.2

- bolli e diritti	210.000
- postali	400.000
- INVIM	13.200.000
- IVA	580.000.000
- spese pubblicità	1.520.000
- FAL e diritti di affissione	80.000

compenso CTU (in percentuale sul ricavato delle vendite immobiliari: L. 13.400.000 x 82,14 %) 11.006.760

Tot USCITE IMPUTABILI ALL'IMMOBILE B.2 606.416.760

TOTALE USCITE DI CARATTERE

IMMOBILIARE (3.a + 3.b) 618.390.000

TOTALE USCITE 808.840.000

RIEPILOGO

ATTIVO MOBILIARE

- Entrate mobiliari (A)	1.249.527.800	
- uscite particolari (2)	164.980.000	-
- uscite generali (L. 25.470.000 x 22,19 %)	5.651.793	-

Attivo mobiliare disponibile 1.078.896.007

ATTIVO IMMOBILE B.1

- Entrate	791.011.800	
- uscite particolari (3.a)	11.973.240	-
- uscite generali (L. 25.470.000 x 13,89 %)	3.537.783	-

Attivo immobile B.1 disponibile 775.500.777

ATTIVO IMMOBILE B.2

- Entrate	3.639.630.400	
- uscite particolari (3.b)	606.416.760	-
- uscite generali (L. 25.470.000 x 63,92 %)	16.280.424	-

Attivo immobile B.2 disponibile 3.016.933.216

Secondo il prospetto sopra esposto, il sottoscritto curatore
tenuto conto

dello stato della procedura, delle domande di insinuazione tardiva presentate, nonché delle spese previste, ritiene opportuno distribuire ai creditori oggi ammessi al passivo in via privilegiata la somma complessiva di L.3.895.800.000, pari al 79,97 %. previo accantonamento di L.975.530.000.

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' MOBILIARE

1) PRIVILEGIO PER SPESE DI GIUSTIZIA ex artt.2751 e 2755 c.c.

Impresa X	domanda n.6	10.000.000
-----------	-------------	------------

2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c. (all' 100%, oltre interessi legali fino alla vendita dei beni mobili e la rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo, corrispondente al 28,5 %)

- Dipendente A	domanda n.10	11.200.000
- Dipendente B	domanda n.11	13.400.000
- Dipendente C	domanda n.13	10.840.000
- Dipendente D	domanda n.14	9.740.000
- Dipendente E	domanda n.16	9.800.000
- Dipendente F	domanda n.17	12.100.000
- INPS per surroga		136.400.000

Totale crediti sub 2)	203.480.000
-----------------------	-------------

3) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art.2751 bis b.2) c.c. (al 100 %)

- Avvocato Y	domanda n.9	52.000.000
- Commercialista Z	domanda n.32	36.000.000

4) CREDITI PER PROVVISORIE DERIVANTI DA RAPPORTI DI AGENZIA ex art.2751 bis n.3) c.c. (al 100%)

- Agente R	domanda n.25	161.200.000
------------	--------------	-------------

5) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.4) c.c. (al 100%)

- Artigiano W	domanda n.3	184.200.000
- Artigiano J	domanda n.46	125.600.000

6) CREDITI PER CONTRIBUTI AD ENTI DI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c. (AL 40%)

- INPS	domanda n.42	90.520.000 su 225.000.000
--------	--------------	---------------------------

DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' IMMOBILIARE

SULL'IMMOBILE B.1

7) CREDITO IPOTECARIO DI I° GRADO (al 100%)

- Banca A	domanda n.2	520.000.000
-----------	-------------	-------------

8) CREDITO IPOTECARIO DI II° GRADO (al 25%)

- Banca B	domanda n.29	100.000.000 su 400.000.000
-----------	--------------	----------------------------

SULL'IMMOBILE B.2

9) CREDITO IPOTECARIO DI I° GRADO (al 70%)

- Banca C	domanda n.1	2.492.800.000 su 3.446.857.000
-----------	-------------	--------------------------------

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione parziale,

CHIEDE

che l'Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporre la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona, lì

Il Curatore

C) – RIPARTO PARZIALE DELLE ATTIVITÀ DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE CON PIÙ MASSE
(SOCIALE E PERSONALE DEI SOCI)

Fallimento s.d.f. Alfa e C. e soci illimitatamente

responsabili socio A, socio B ed esteso con successivo decreto del Tribunale al socio C, receduto dalla società.

In questo caso pratico, secondo quanto previsto dall'art. 148 L.F., in presenza di debiti dei singoli soci in proprio, si procede alla formazione di distinti Stati passivi per la società e singolarmente per ogni socio, anche se la verifica viene eseguita contestualmente e l'esecutorietà è dichiarata con provvedimento unico del Giudice Delegato.

Nel prospetto di stato passivo predisposto per la società, vengono indicate cronologicamente come depositate in Cancelleria fallimentare, tutte le domande di insinuazione al passivo indicandone l'importo richiesto suddiviso in privilegio e chirografo e quanto ammesso, (esempio 1) mentre in presenza di domande riferite al singolo socio, viene indicato solo lo stato passivo di appartenenza. Nello stato passivo di ogni singolo socio, vengono indicate, mantenendo la numerazione originaria, solo le insinuazioni riferite a debiti personali (esempio 2).

esempio (1) Stato passivo società:

creditori	crediti insinuati			crediti ammessi		
		privilegio	chirografo	Privilegio	chirografo	osservazioni
1 cred. X	10	1	10	1		
2 cred. Y	/	/	/	/		S.P. socio A
3 cred. Z	20	10	20	10		
4 cred. K	/	/	/	/		S.P. socio A

esempio (2) Stato passivo socio A

creditori	crediti insinuati			crediti ammessi		
		privilegio	chirografo	Privilegio	chirografo	osservazioni
2 cred. Y	10	1	10	1		
4 cred. K	/	10	/	10		

- Seppur il fallimento della Sdf e quello dei soci illimitatamente responsabili si presentano riuniti in un unico procedimento (unica sentenza, unico curatore ecc..) come i debiti, anche i patrimoni sono tenuti distinti, hanno cioè una loro autonoma destinazione a garanzia dei rispettivi creditori; sul patrimonio della società possono soddisfarsi solo i creditori sociali, mentre sui beni dei soci hanno diritto di far valere le loro ragioni, sia i creditori del singolo socio che quelli sociali se non soddisfatti integralmente, salvo il diritto di regresso tra i soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

Una volta definita la graduazione dei privilegi, per procedere al riparto/i innanzitutto si deve determinare l'attivo effettivamente distribuibile distinto tra realizzi della società e personali. Si dovrà quindi:

- elencare tutte le componenti dell'attivo realizzato, procedendo all'ulteriore distinzione tra attivo mobiliare e attivo immobiliare;
- ripartire l'ammontare degli interessi attivi maturati sulle somme depositate nel libretto a risparmio della procedura; è più opportuno che essi vengano ripartiti in proporzione all'attivo netto (cioè depurato delle spese specifiche) e poiché non è possibile conteggiare esattamente gli interessi su ogni realizzo per il periodo esatto di maturazione, vengono considerati come riferimento gli incassi più consistenti e la data di versamento;
- detrarre dall'attivo l'ammontare dell'IVA incassata;
- distinguere dall'attivo mobiliare, i beni realizzati su cui gravano privilegi speciali e pignoratizi;

Anche per quanto riguarda le spese sostenute nel corso della procedura, sempre tenendo presente la divisione tra società e singoli soci, si deve operare come sopra:

- elencare distintamente le spese specifiche sostenute per il realizzo di una posta ben precisa dell'attivo su cui grava il privilegio speciale;
- le spese comuni vanno ripartite in proporzione all'attivo netto (detratta l'IVA).

Nella prima fase della procedura presa in esame, sono state realizzate solamente attività mobiliari ma solo per la società, la consistenza del realizzo ha reso possibile un primo riparto parziale.

PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI

Entrate Società Alfa	74.147.342	
Uscite Società Alfa	25.705.204	-
Disponibilità Società Alfa	48.442.138	
Entrate socio A	5.650.000	
Uscite socio A	3.190.250	-
Disponibilità socio A	2.459.750	
Entrate socio B		0
Uscite socio B	1.928.575	
Disponibilità socio B		0
Entrate socio C	5.800.000	
Uscite socio C	85.300	-
Disponibilità socio C	5.714.700	

L'attivo mobiliare della società, realizzato fino a questo punto, è rappresentato dalla vendita di beni di inventario, dalla vendita di beni oggetto di pegno, dal recupero crediti clienti, e da interessi attivi maturati sul libretto intestato alla procedura.

Effettuate le operazioni di cui sopra, il primo riparto parziale è stato così realizzato:

- a) dalla disponibilità di attivo presente nel libretto della procedura e riferito alla società, è stata detratta la percentuale del 40% ritenuta necessaria per le future spese della procedura e compenso del curatore. Questa percentuale può variare secondo le esigenze; in ogni riparto, comunque, non va distribuito più del 90% delle disponibilità.

Sono stati liquidati crediti come segue:

- a) creditore privilegiato pignoratizio. La vendita dei beni in pegno è stata realizzata dalla procedura fallimentare; dal realizzo sono state detratte le spese specifiche sostenute per il realizzo quali spese per assicurazione, trasporto, pubblicità e la rimanenza è stata liquidata al creditore (a soddisfacimento parziale del credito).
- b) Pagamento dei crediti verso i dipendenti art. 2751 bis n. 1, sia per retribuzione che per TFR in quanto non liquidato dall'Inps, interessi e rivalutazione.

La legge 29.05.1982 n. 297, prevede l'intervento del fondo di garanzia introdotto dall'Inps per il pagamento (dietro richiesta) ai dipendenti delle imprese fallite del TFR e delle ultime tre mensilità. In questo caso, i dipendenti non ne hanno usufruito e la liquidazione è stata effettuata direttamente dalla procedura.

Note: se contrariamente fosse intervenuto il fondo di garanzia, l'Istituto avrebbe dovuto obbligatoriamente presentare domanda di surrogazione ai diritti dei lavoratori per il credito sorto in conseguenza della liquidazione. L'ammissione dell'istanza di surroga, segue lo stesso iter delle insinuazioni tardive. E' importante, prima di effettuare la liquidazione del riparto, per evitare doppi pagamenti, che il curatore si accerti circa l'intervenuto del fondo di garanzia.

a) pagamento in percentuale dei crediti art. 2751 bis n. 2 (professionisti).

Nel secondo riparto parziale l'attivo è stato suddiviso tra sociale e personale, tra mobiliare e immobiliare.

Ad ogni categoria sono stati imputati in aumento gli interessi attivi conteggiati tenendo come base, il realizzo al netto dell'IVA e il periodo di realizzo e sono state detratte le spese specifiche sostenute dalla procedura per il realizzo.

PROSPETTO II RIPARTO PARZIALE SOCIETÀ ALFA

Immobiliare

realizzo immobile	75.000.000
interessi attivi/affitti attivi	13.569.300
Totale entrate immobiliari	88.569.300
pagata Invim vendita immobiliare	2.695.833
CTU perizia immobile	2.867.000
CRRII Trascrizione sent. fallimento su immobile	252.750
spese condominiali	1.911.680
pagata ICI	411.000
pagata ILOR immobile	725.000
pubblicità vendita immobiliare	6.027.893
notifiche ordinanza vendita immob. creditori ipotec.	324.000
Rimanenza liquidata al creditore ipotecario	31.939.630

Il terzo riparto parziale viene effettuato dopo aver totalmente realizzato sia l'attivo mobiliare che immobiliare della società e dei soci, in attesa però di definire le cause pendenti.

Per permettere il pagamento di tutti i debiti privilegiati rimanenti sia della società che dei soci, sono state utilizzate le attività del socio A.

III RIPARTO PARZIALE - PROSPETTO DISPONIBILITÀ

Entrate società Alfa

Realizzo immobili	124.316.788
c/risarcimento	12.352.725
recupero crediti cliente	11.050.645
realizzo merci inventario	47.770.150
interessi attivi	18.467.704
Iva	26.462.489
Totale	240.420.501

Uscite società Alfa

compensi periti stima	879.810
-----------------------	---------

assicurazione merce	440.000
trasporto merce da Milano	1.309.000
Invim	2.695.833
perizia immobili	2.867.000
Iva debito	14.481.000
condono Iva	300.000
spese bancarie	289.498
cancelleria, copie conformi ecc..	519.526
certificati CCIAA e diritti Ufficio Registro	253.700
cronologici targhe auto	81.350
valori bollati per istanze	1.454.900
spese postali corrispondenza	4.321.946
CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobili	252.750
spese condominiali	2.174.344
Ici vendita appartamento	411.000
Ici vendita laboratorio artigianale	2.321.000
Ilor vendita appartamento	725.000
valori bollati	198.000
perizia calligrafica su cambiali	2.024.350
spese legali causa la F.	1.114.700
spese legali causa C.	6.010.165
pubblicazione Fal	85.100
spese pulizia immobile	198.300
pubblicità vendita immobile	7.632.905
notifiche creditori ipotecari	324.000
riparto creditore ipotecario	31.939.630
compenso curatore	13.963.860
I° riparto parziale privilegi	29.065.283
II° riparto parziale privilegi	8.619.974
Totale	136.953.924

Entrate socio A	
Realizzo immobili	146.264.336
interessi attivi	8.717.579
Totale	154.981.915
Uscite socio A	
perizia immobile	2.035.800
spese postali	118.000
CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobili	126.375
spese condominio	2.922.292
spese pulizia	138.800
pubblicità vendita immobiliare	1.727.404
Invim vendita immobiliare	1.030.833
Ici vendita immobiliare	639.000
spese legali C.	6.010.165
Compenso curatore	10.135.527
Ilor vendita immobiliare	870.000

Totale	25.754.196
--------	------------

Entrate socio B

Vendita appartamento	95.900.000
interessi attivi	9.777.514
realizzo automezzi	3.300.000
Totale	108.977.514

Uscite Socio B

Perizia immobile	1.752.200
pubblicità vendita immobile	1.727.404
spese pulizia locali e riparazioni	370.850
spese postali	118.000
CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobile	126.375
spese condominio	2.734.615
Invim vendita immobiliare	1.030.834
compenso curatore	6.910.757
Ilor vendita immobiliare	248.000
Ici vendita immobiliare	318.000
Riparto credito ipotecario	76.960.849
spese legali causa C.	6.010.166
Totale	98.308.050

Entrate Immobiliari socio C

vendita immobile	75.000.000
Iva vendita immobile	14.250.000
interessi attivi	1.722.156
Totale	90.972.156

Entrate mobiliari socio C

Cessione Azienda	5.800.000
Interessi attivi	343.417
Recupero crediti	5.411.429
Totale	11.554.846

Uscite immobiliari Socio C

perizia immobile, spese condominiali	4.367.197
compenso curatore	5.062.014
spese postali	27.650
pubblicità vendita immobile	3.332.417
assicurazione incendi immobile	1.516.400
spese Fal pubblicazione vendita immob.	85.100
marche da bollo istanze vendita immobiliare	198.000
Ici immobile	851.000
Totale	15.439.778

Uscite mobiliari socio C

CTU stima inventario	284.892
valori bollati istanze	30.000
spese postali	27.650
compenso curatore	341.842
Totale	684.384

Riepilogo Disponibilità Fallimentari

	Società Alfa Sdf	
Totale entrate	240.420.501	
Totale uscite	136.953.924	-
Accantonamento causa in corso	16.073.855	-
Accantonamento Iva immobile	7.182.000	-
Accantonamento spese future di gestione e compenso	26.303.490	-
Totale disponibile per riparto	53.907.232	
	Socio A	
Totale entrate	154.981.915	
Totale uscite	25.754.196	-
Accantonamento per spese di gestione future e compenso	21.484.790	-
Totale disponibile per la ripartizione	107.742.929	
	Socio B	
Totale entrate	108.977.514	
Totale Uscite	98.308.050	-
Accantonamento per spese di gestione future e compenso	6.574.273	-
Totale disponibile per la ripartizione	4.095.191	
	Socio C - immobiliari	
Totale entrate immobiliari	90.972.156	
Totale Uscite immobiliari	15.439.778	-
% compenso curatore da liquidare	4.238.537	-
Totale disponibile per riparto immobiliari	71.293.841	
	Socio C - mobiliari	
Totale entrate mobiliari	11.554.846	
Totale uscite mobiliari	684.384	-
Accantonamento per spese future e compenso curatore	885.298	-
Accantonamento insinuazione tardiva Inps	2.290.620	-
Totale disponibile per riparto mobiliari	7.694.544	

-
-
-
-
-
-

Prospetto Riparto Parziale Società Alfa Sdf

Attivo disponibile sdf	53.907.231
Totale disponibile	53.907.231

Professionista X	13.900.000	1.840.360	12.059.640
Professionista Y	25.600.000	3.390.640	22.209.360

Artigiano Z	10.138.231	0	10.138.231
Artigiano R	9.500.000	0	9.500.000
Totale	59.138.231	5.231.000	53.907.231

Rimane incapiente, rispetto alla disponibilità della massa attiva societaria, il credito vantato dall'Inps ai sensi dell'art. 2778 n. 1 C.C..

Poiché ai sensi dell'art. 148 comma 3° L.F. il credito dichiarato dai creditori sociali sul fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci, intendendo applicabile l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il credito assistito da privilegio nei confronti della società conserva la gradazione anche nei confronti delle masse personali dei soci illimitatamente responsabili, occorre ripartire i residui disponibili delle masse personali per soddisfare il privilegio sociale.

Socio A	107.742.929
Socio B	4.095.191
Socio C	71.293.841
Totale disponibile	183.131.961

Credito INPS:
(pari all'11,60365 %)

21.250.000

Le masse attive dei soci vengono contestualmente così ridotte:

Socio A	107.742.929 - 12.502.118 = 95.240.811
Socio B	4.095.191 - 475.193 = 3.619.998
Socio C	71.293.84 - 8.272.691 = 63.021.150

Prospetto Riparto Parziale Socio A

Attivo disponibile per la ripartizione	95.240.811
Totale disponibile	95.240.811

L'importo sarà così distribuito tra i creditori privilegiati in base al grado di privilegio da cui sono assistiti:

Notaio RL			
100%	12.200.000	0	12.200.000
Esattoria			
100%	27.852.000	0	27.852.000
Ufficio Iva			
53,4585%	103.236.700	0	55.188.811
Totale	143.288.700	0	95.240.811

-

-

Prospetto Riparto Parziale Socio B

Attivo disponibile per la ripartizione	3.619.998
--	-----------

Totale disponibile

3.619.998

L'importo sarà così ripartito tra i creditori privilegiati rimanenti:

Esattoria	3.619.998	0	3.619.998
-----------	-----------	---	-----------

-

-

-

Prospetto Riparto Parziale Socio C

Attivo disponibile per la ripartizione	63.021.150
--	------------

Totale disponibile	63.021.150
--------------------	------------

Inps (100%)	53.502.100	0	53.502.100
-------------	------------	---	------------

Esattoria

(15,794%)	60.270.019	0	9.519.050
------------	------------	---	-----------

Totale	113.772.119	0	63.021.150
--------	-------------	---	------------

Residuano attività per L. 85.032.863 complessive, che sono state accantonate in attesa della definizione delle pendenze e considerate le spese da sostenere.

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione parziale,

CHIEDE

che l'Ill.mo G.D.voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporre la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona, lì

Il Curatore

D1) – NOTA SUL RENDICONTO DI GESTIONE

RENDICONTO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART.116 L.F.

Il Curatore deve presentare al Giudice Delegato il rendiconto di gestione, previsto e regolato dall'art.116 L.F., quando è stata terminata la liquidazione delle attività fallimentari e prima del riparto finale

Il rendiconto di gestione contiene il prospetto delle somme disponibili, che, nel progetto di ripartizione parziale, costituisce la parte iniziale del progetto stesso.

Approvato il conto di gestione, per redigere il successivo progetto di riparto finale il curatore si può quindi limitare a richiamare i saldi risultanti dal rendiconto ed aggiungere le somme entrate nelle casse fallimentari, le spese di procedura ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo, tra il deposito del rendiconto ed il deposito del progetto di riparto finale.

Costituiscono voci ricorrenti il compenso finale del curatore (che avviene dopo l'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art.39 comma secondo L.F.), il saldo delle competenze del coadiutore fiscale, il pagamento del campione fallimentare (se non già effettuato), i bolli per gli ultimi atti, le spese postali per l'invio delle raccomandate ai creditori per la comunicazione del rendiconto e del progetto di riparto finale, nonché per l'invio degli assegni di pagamento ai creditori soddisfatti, le spese di chiusura (notifiche, FAL, comunicazioni, etc.).

Il rendiconto predisposto dal curatore è considerato l'atto finale di gestione della procedura (necessario anche nel caso in cui non vi sia attivo da ripartire).

Il contenuto dev'essere il più possibile analitico, dovendo ad ogni funzione esercitata e ad ogni attività svolta corrispondere i risultati economici della gestione.

FASI:

- 1) deposito del rendiconto in cancelleria da parte del curatore
- 2) ordine di deposito da parte del Giudice Delegato e fissazione dell'udienza di discussione
- 3) comunicazione, con raccomandata, a tutti i creditori ed al fallito da parte del curatore
- 4) possibilità per i creditori ed il fallito di fare pervenire osservazioni
- 5) udienza di discussione ed approvazione, con decreto del Giudice Delegato
- 6) in caso di contestazioni non risolubili dal G.D, si apre una fase di contenzioso con rimessione della causa al Collegio ai sensi dell'art.189 c.p.c. e fissazione della udienza non oltre i venti giorni.

D2) – RENDICONTO DI GESTIONE

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO-----, (R.F. /)

RENDICONTO DI GESTIONE EX ART.116 L.F.

All'ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto curatore _____

PREMESSO

che la società_____ è stata dichiarata fallita con sentenza del _____;

che lo stato passivo è stato reso esecutivo in data _____;

che è stata interamente eseguita la liquidazione delle attività acquisite al fallimento e non vi sono giudizi pendenti;

ai sensi dell'art.116 L.F. presenta il seguente

CONTO DI GESTIONE

ENTRATE

a) MOBILIARI

vendita attrezzature	L. 49.000.000
vendita esecuzione mobiliare	L. 1.900.000
rimborso fiscale	L. 2.060.000
azioni revocatorie	L. 32.800.000
recuperi crediti	L. 22.350.000
transazioni	L. 12.000.000
quota interessi bancari	L. 6.470.000

TOTALE ENTRATE MOBILIARI	L.	126.580.000
b) IMMOBILIARI		
vendita immobile	L.	264.000.000
quota interessi bancari	L.	13.300.000
		<hr/>
TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI	L.	277.300.000
TOTALE ENTRATE (a + b)	L.	403.880.000
USCITE		
1) DI CARATTERE GENERALE		
bolli	L.	1.780.000
postali	L.	360.000
acconto compenso curatore	L.	13.000.000
compenso coadiutore fiscale	L.	2.900.000
varie (visure, cancelleria, fotocopie)	L.	60.000
		<hr/>
Totale spese di carattere mobiliare	L.	18.100.000
2) DI CARATTERE MOBILIARE		
bolli	L.	360.000
postali	L.	168.000
compenso stimatore	L.	680.000
compenso funzionario per inventario	L.	420.000
pubblicità vendita attrezzature	L.	290.000
		<hr/>
Totale spese di carattere mobiliare	L.	1.918.000
3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE		
bolli e diritti	L.	840.000
postali	L.	415.000
compenso CTU	L.	4.200.000
spese pubblicità	L.	2.800.000
oneri condono immobiliare	L.	1.750.000
INVIM	L.	7.400.000
IVA	L.	44.000.000
ICI	L.	2.100.000
		<hr/>
Totale spese di carattere immobiliare	L.	63.505.000
TOTALE USCITE	L.	83.523.000
RIEPILOGO		
TOTALE ENTRATE	L.	403.880.000
TOTALE USCITE	L.	83.523.000
		<hr/>
SALDO DISPONIBILE	L.	320.357.000

La somma di cui sopra, detratti il compenso finale al curatore, le spese di campione, le spese successive e di chiusura per bolli, postali e di notifica, aggiunti gli interessi bancari maturandi, sarà ripartibile tra i creditori.

Tutto ciò esposto, il sottoscritto curatore,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito del conto di gestione in cancelleria e fissare l'udienza nella quale ogni interessato potrà far pervenire le proprie eventuali osservazioni.

Con ossequi

Ancona, lì

Il Curatore

E) – RIPARTO FINALE CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO

R.F.

PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE

All'ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore _____

premessi che è stato approvato il rendiconto di gestione, liquidato il compenso finale del curatore e concluse le attività liquidatorie della procedura in epigrafe,

PROPONE

il piano di ripartizione finale, che di seguito espone.

1) ENTRATE

A) MOBILIARI

A.1) come al rendiconto di gestione	398.621.000
A.2) successive al rendiconto di gestione	
- recupero crediti	90.000.000
- interessi bancari (30 %)	6.000.000

Totale entrate mobiliari 494.621.000

B) IMMOBILIARI

B.1) come al rendiconto di gestione	1.140.116.000
b.2) successive al rendiconto di gestione	
- interessi bancari (70 %)	14.000.000

Totale entrate immobiliari 1.154.116.000

TOTALE ENTRATE (A + B) 1.648.737.000

2) USCITE

2.1) DI CARATTERE GENERALE

a) come al rendiconto di gestione	22.350.000
b) successive al rendiconto	
- bolli	210.000
- postali	360.000
- campione fallimentare	850.000

- compenso finale curatore	48.000.000
- compenso coadiutore fiscale	5.100.000

Totale (a + b) 76.870.000

c) Spese presumibili di chiusura

- bolli	200.000
- postali	360.000
- spese decreto di chiusura	300.000

TOTALE USCITE DI CARATTERE GENERALE 77.730.000

(a + b + c)

2.2) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE

a) come al rendiconto di gestione 239.354.900

b) successive al rendiconto

postali 320.000

bolli e diritti 180.000

INVIM 9.600.000

TOTALE USCITE DI CARATTERE

IMMOBILIARE 249.454.900

(a + b)

2.3) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE

a) come al rendiconto di gestione 3.035.000

b) successive al rendiconto di gestione

postali 160.000

bolli e diritti 220.000

TOTALE USCITE DI CARATTERE MOBILIARE 23.415.000

(a + b)

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE 1.648.737.000

TOTALE USCITE 350.600.000

DIFFERENZA DISPONIBILE 1.298.137.000

di cui

ATTIVO MOBILIARE 447.887.000

Risultato da:

1.A (494.621.000)

- 2.3 (23.415.000)

- percentuale 30 % delle spese generali 2.1 (23.319.000)

ATTIVO IMMOBILIARE 850.250.000

Risultato da:

1.B (1.154.116.000)

- 2.2 (249.454.900)

- percentuale 70 % delle spese generali 2.1 (54.411.000)

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

1) PRIVILEGIO SPECIALE SU MACCHINARI (al 100%)

Banca A domanda n.3 200.000.000

2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c.

(all' 85%)

- Dipendente A domanda n.5 10.947.000

- Dipendente B domanda n.6 14.819.000

- Dipendente C domanda n.7 6.301.000

- Dipendente D domanda n.8 7.800.000

- Dipendente E domanda n.11 21.200.000

- Dipendente F domanda n.12 16.620.000

- INPS per surroga (su TFR anticipato ai dipendenti) 170.200.000

Totale crediti sub 2) 247.887.000

L'attivo mobiliare viene interamente assorbito dai crediti sub 1 e sub 2.

3) CREDITO IPOTECARIO DI 1° GRADO (al 100%)

- Banca B domanda n.4 600.000.000

Rispetto all'attivo immobiliare disponibile residua l'importo di L.250.250.000, che viene distribuito tra i creditori aventi collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili ai sensi dell'art. 2776 c.c.

2 bis) CREDITI SUB 2) per il restante 15%

Dipendenti A - B - C - D - E - F

e INPS per surroga 30.036.000

4) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art.2751 bis n.2) c.c (al 100%).

- Avvocato X domanda n.32 29.750.000

- Commercialista Y domanda n.25 35.700.000

- Ingegnere T domanda n.54 12.750.000

4) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5) c.c.

(al 100 %)

- Società Beta domanda n.9 62.500.000

- Ditta Gamma domanda n.37 15.200.000

4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.

(al 100 %)

- INPS domanda n.10 60.000.000

5) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al 25 %)

- UFFICIO IVA domanda n.33 4.314.000

Pertanto i restanti creditori con privilegio generale sui mobili, non rientranti nella previsione dell'art.2776 c.c., decadono al rango di creditori chirografari e rimangono incapienti al pari di questi ultimi.

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione finale,

CHIEDE

che l'Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporre la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona, lì

Il Curatore

F) – RIPARTO FINALE IMMOBILIARE CON PAGAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO-----,

R.F.-----

PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE

All'ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto curatore_____

premesso che è stato approvato il rendiconto di gestione, liquidato il compenso finale del curatore e concluse le attività liquidatorie della procedura in epigrafe,

PROPONE

il piano di ripartizione finale, che di seguito espone.

1) ENTRATE

a) come al rendiconto di gestione 285.610.000

b) successive al rendiconto

- recuperi crediti	5.200.000
- interessi bancari	8.256.000

TOTALE ENTRATE (a + b)	299.066.000
2) USCITE	
a) come al rendiconto di gestione	24.250.000
b) successive al rendiconto	
- bolli	100.000
- postali	280.000
- campione fallimentare	790.000
- compenso finale curatore	15.000.000
- compenso coadiutore fiscale	3.200.000

Totale (a + b)	43.620.000
c) Spese presumibili di chiusura	
- bolli	100.000
- postali	280.000
- spese decreto di chiusura	250.000

TOTALE USCITE (a + b + c)	44.250.000
RIEPILOGO	
TOTALE ENTRATE	299.066.000
TOTALE USCITE	44.250.000 -

DIFFERENZA DISPONIBILE	254.816.000

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

1) PRIVILEGIO SPECIALE E IPOTECA SU MACCHINARI (al 100%)	
- Banca A domanda n.14	24.000.000
2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c.	
(al 100% oltre interessi legali fino alla vendita dei beni mobili e rivalutazione monetaria fino all'esecutività dello stato passivo)	
- Dipendente A domanda n.8	5.200.000
- Dipendente X domanda n.9	3.700.000
- Dipendente Z domanda n.10	5.400.000
- INPS per surroga decreto G.D. del_____	24.350.000

Totale crediti sub 2)	38.650.000
3) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5) c.c.	
(al 100%)	
- Ditta Art.Y domanda n.18	12.600.000
- Ditta Art.K domanda n.21	14.900.000
4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.	
(al 100 %)	
- INPS domanda n.12 (lett. a)	16.700.000
5) CREDITI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO ex art.2758 c.c. (al 100%)	
- Esattoria J domanda n.3	8.850.000
6) CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI AD ISTITUTI PER FORME DI TUTELA ASSISTENZIALE ex art.2754 c.c. E PER ACCESSORI relativi anche ai crediti di cui all'art.2753 c.c. (al 100%)	

- INAIL	domanda n.13	28.250.000
- INPS	domanda n.12 (lett.b)	12.800.000
7) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al 100%)		
- UFFICIO IVA	domanda n.16	12.400.000

Soddisfatti integralmente i creditori privilegiati, il residuo di L.79.666.000 (254.816.000 - 175.150.000) viene ripartito tra i creditori chirografari, in misura proporzionale, pari al 28,7% dei crediti ammessi

8) CREDITORI CHIROGRAFARI

- Banca B	domanda n.2	13.300.000
- Soc.M	domanda n.4	7.200.000
- Soc.H	domanda n.5	3.400.000
- Soc.R	domanda n.6	5.900.000
- Assicurazione F	domanda n.7	2.860.000
- Banca C	domanda n.11	25.600.000
- Soc.T	domanda n.15	8.400.000
- Soc.W	domanda n.17	10.400.000
-Ufficio IVA	domanda n.16	2.600.000

Totale	su L.277.581.881	79.666.000
--------	------------------	------------

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione finale,

CHIEDE

che l'Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporre la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Con ossequio

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona, lì

Il Curatore

Venendo ai calcoli per la quantificazione degli interessi si dovrà procedere come segue:

- 1) annotazione data e valore di incasso di ogni realizzo;
- 2) calcolo degli interessi per il periodo decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento alla data di vendita dei singoli beni o dell'incasso dei singoli crediti;
- 3) quantificazione degli interessi maturati;
- 4) determinazione della incidenza percentuale degli interessi sugli incassi mobiliari;
- 5) riparto percentuale degli interessi sulla massa dei creditori privilegiati.

Esempio:

Data dichiarazione di fallimento 1/7/1997

Incassi	data incasso	calcolo giorni	interessi maturati
		al tasso legale	
15.000.000	30/09/97	92	189.041
170.000.000	30/11/97	153	3.563.014
35.000.000	31/12/97	184	882.192
340.000.000	30/06/98	365	17.000.000

560.000.000-----
21.634.247

Interessi maturati 21.634.247

----- x 100 = ----- x 100 = 3,86%
incassi mobiliari 560.000.000

Tale rapporto determina l'incidenza percentuale da riconoscere ai creditori privilegiati in sede di riparto (nel nostro caso il 3,86%).

Pertanto:

Capitale privilegiato ammesso	Interesse % riconosciuto	Interesse	Capitale complessivo
30.000.000	3,86%	1.158.000	31.158.000
190.000.000	3,86%	7.334.000	197.334.000
210.000.000	3,86%	8.106.000	218.106.000
-----			-----
430.000.000			446.598.000

Se a tale riparto ne seguono altri, gli interessi verranno calcolati, nell'eventualità che il credito privilegiato non abbia trovato intera capienza, e per gli altri creditori privilegiati non inseriti nel primo piano di riparto, aggiungendo nell'esempio gli interessi maturati nelle successive vendite.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA

La rivalutazione monetaria di somme vantate a credito, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati, si applica per i crediti di lavoro fino alla data di esecutività dello stato passivo, come visto nel paragrafo su "interessi e rivalutazione".

Il calcolo si esegue nel seguente modo:

1) per rivalutare una somma, occorre dividere l'indice della data successiva con l'indice della data precedente:

Esempio:

credito ammesso al passivo: L. 12.000.000
sentenza di fallimento: febbraio 1996
esecutività dello stato passivo: settembre 1998

indice sett.98 107,8
----- = ----- = 1,0496592
indice febb.96 102,7

12.000.000 x 1,0496592 = 12.595.910

2) Per calcolare la variazione percentuale di una somma tra due date, occorre sottrarre dal rapporto tra i due indici (come sopra ricavato) l'unità e poi moltiplicare per cento:

$$1,0496592 - 1 = - 0,0496592$$

$$0,496592 \times 100 = 4,96592 \%$$

$$12.000.000 \times 4,96592\% = 595.910$$